SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. 339.

Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti. Pag. 4

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. 340.

Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia . . . . Pag. 5

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. 341.

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia . . . . Pag. 6

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. 342.

Misure di completamento della manovra di finanza pubblica. Pag. 8

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1996.

Autorizzazione alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali», concernente il nuovo testo dell'art. 30, concordato il 10 aprile 1996: *a)* tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA e CONFEDIR e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP/EE.LL./DIRIGEN, CISL/FILSEL/DIRIGEN, UIL/EE.LL./DIRIGEN. e CONFEDIR (DIR.EL-DIRER); *b)* tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CONFSAL, CISAL, CISNAL, R.d.B./CUB, UNIONQUADRI e USPPI, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 10 aprile 1996 . . . . Pag. 13

Contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto regioni-autonomie locali, area della dirigenza . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 giugno 1996.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2411 del 4 agosto 1995, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive stoccate abusivamente nel comune di Dresano e nel comune di Lacchiarella. (Ordinanza n. 2447). . . . . Pag. 16

ORDINANZA 24 giugno 1996.

Modificazioni alle ordinanze numeri 2446 e 2423 datate rispettivamente 6 giugno 1996 e 13 febbraio 1996 concernenti interventi urgenti per Secondigliano -Napoli. (Ordinanza n. 2448). Pag. 18

ORDINANZA 25 giugno 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 2449). Pag. 19

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 16 maggio 1996.

Recepimento della rettifica alla direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, attuata con decreto ministeriale 8 maggio 1995 Pag. 22

Ministero delle finanze

DECRETO 20 giugno 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo. Pag. 23

Ministero della difesa

DECRETO 12 giugno 1996.

Rilascio di tessere funzionali di riconoscimento per i magistrati militari requirenti ed il personale addetto ai relativi uffici. Pag. 23

Ministero del tesoro

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali denominata «Progetto strategico pluriennale - Scienza e tecnologia per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali» di pertinenza dell'Opificio delle pietre dure e laboratorio di restauro Firenze . . . . Pag. 29

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria del torrente Cervo di Vercelli . . . . Pag. 29

DECRETO 10 giugno 1996.

Approvazione del nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Bra, in Bra. . . . . Pag. 30

DECRETO 24 giugno 1996.

Corso legale delle nuove monete da lire 50 . . . . Pag. 34

DECRETO 24 giugno 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1996, settima e ottava tranche . . . . Pag. 34

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 giugno 1996.

Prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo. Pag. 36

Ministero della sanità

DECRETO 13 giugno 1996.

Rettifica alla denominazione della concessione mineraria riguardante l'acqua minerale naturale «Fonte Aura» di Acquasparta . . . . Pag. 37

DECRETO 20 giugno 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione . . . . Pag. 38

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Ripartizione di somme in conto capitale alle regioni a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996. Pag. 38

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Assegnazione di somma per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente . . . . Pag. 39

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Approvazione del progetto relativo alla costruzione del nuovo padiglione AIDS presso l'ospedale Galliera di Genova nell'ambito del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS. Pag. 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 6 marzo 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area limitrofa al Parco delle Madonie, ricadente nel territorio dei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa . . . . Pag. 41

Libera università Maria SS. Assunta di Roma

DECRETO RETTORALE 15 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 46

Università di Torino

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 47

DECRETO RETTORALE 3 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attività nelle aree depresse del territorio nazionale» . . . . Pag. 53

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri». Pag. 53

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica» . . . . Pag. 53

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231, recante: «Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale» . . . . Pag. 53

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232, recante: «Disposizioni urgenti in materia contabile-finanziaria». Pag. 53

Ministero dell'interno: Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, in Roma Pag. 53

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran premio di Monza e Palio della Balestra di Lucca e Massa Marittima . . . . Pag. 53

Ministero della sanità: Modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Pag. 54

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati» . . . . Pag. 54

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Isonzo» . . . . . Pag. 55

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 28 giugno 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 59

Università di Milano:

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 59

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 59

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 giugno 1996 recante: «Approvazione del piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati del 21 aprile 1996». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 27 giugno 1996) . . . . Pag. 60

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 giugno 1996 recante: «Proroga della durata delle fidejussioni connesse al contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni regionali del 23 aprile 1995». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 27 giugno 1996) . . . . Pag. 60

Comunicato relativo al decreto ministeriale 28 dicembre 1995 recante: «Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali denominata "Progetto strategico pluriennale - Scienza e tecnologia per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali" di pertinenza dell'Opificio delle pietre dure e laboratorio di restauro Firenze». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996). Pag. 60

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. 339.

Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare gli effetti derivanti dalla soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per definire criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura

1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.

3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.

4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.

Art. 2.

Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL

1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1, sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.
Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

1. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

2. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 1, non può determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

Art. 4.
Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «dall'articolo 5, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 4,».

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0361

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. **340.**

Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per attuare il programma di carattere previdenziale riguardante il personale del Gruppo Alitalia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Disposizioni per il Gruppo Alitalia

1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;

b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal presente articolo; nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato all'INPS su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

4. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0362

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. **341.**

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della citata legge n. 231 del 1990.

Art. 2.

1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;

b) generale di brigata, lire 170.000;

c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;

d) colonnello, lire 130.000.

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 3.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

Art. 4.

1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:

a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) degli importi mensili lordi così determinati:

Primo dirigente e colonnello . . .	L. 242.000
Primo dirigente e colonnello (+2)	» 256.000
Dirigente superiore e generale di brigata	» 314.000
Dirigente generale e generale di divisione.	» 356.000
Prefetto di 1ª classe e generale di corpo d'armata.	» 419.000

2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera *b)*. Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

Art. 5.

1. L'onere derivante dal presente decreto è valutato in lire 10.528 milioni per l'anno 1995, in lire 47.762 milioni per l'anno 1996 ed in lire 9.828 milioni a decor-

rere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

Ministero delle finanze:

Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;
Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;
Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;
Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;
Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;
Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;
Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;
Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

Ministero dell'interno:

Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;
Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;
Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;
Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;
Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;
Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;
Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;
Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

Ministero della difesa:

Cap. 1375 per lire 7.739,363 milioni;
Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;
Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;
Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997, e 1998 si provvede, quanto a lire 1.795,8 milioni per il 1996 lire 2.931,3 milioni a decorrere dal 1997 a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 20.617,7 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 14.670,7 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro della difesa*
NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*
VISCO, *Ministro delle finanze*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0363

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. 342.

Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto effettua una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa; quota parte della

manovra, pari a 1.476 miliardi per il 1996, 1.159 miliardi per il 1997 e 1.853 miliardi per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 700, 1.200 e 1.480 miliardi in termini di cassa, è realizzata mediante mantenimento del fondo negativo iscritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996). Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.600 miliardi per il 1998.

2. Gli incrementi di entrate tributarie previsti dal fondo negativo della tabella *A* allegata alla citata legge finanziaria per il 1996 si intendono realizzati per 3.809 miliardi per il 1996, per 2.341 miliardi per il 1997 e per 1.647 miliardi per il 1998.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 2.

Riduzione stanziamenti

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento.

Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento.

Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998.

5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994

1. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. La definizione non è ammessa:

a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio.

4. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione dell'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.

5. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento.

6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*sexies* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione del presente articolo si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-*bis* e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 7.

Art. 4.

Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri

1. Gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.

2. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al dieci per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al presente decreto, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

3. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 1.

4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 2 e 3 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 1, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 6, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso

è dovuta una maggiorazione fissa del tre per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 1, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 5.

Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento

1. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

Art. 6.

Aumento dell'imposta di bollo

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-*bis*, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

Art. 7.

Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante

1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in L. 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a L. 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da L. 87.000 a L. 96.000 per ettolitro.

2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da L. 415.990 a L. 625.620 per mille litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 8.

Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale

1. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Art. 9.

Devoluzione erariale delle maggiori entrate

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10.

Variazione di bilancio

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Registro delle imprese

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni

attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Modifiche alla disciplina in materia di pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

1. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0364

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1996.

Autorizzazione alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali», concernente il nuovo testo dell'art. 30, concordato il 10 aprile 1996: *a)* tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA e CONFEDIR e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP/EE.LL./DIRIGEN, CISL/FILSEL/DIRIGEN, UIL/EE.LL./DIRIGEN. e CONFEDIR(DIR.EL-DIRER); *b)* tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CONFSAL, CISAL, CISNAL. R.d.B./CUB, UNIONQUADRI e USPPI, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 10 aprile 1996.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «Enti pubblici non economici», delle «Regioni e delle autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione», ed è stato previsto che le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Visti il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), e il successivo decreto correttivo del 22 settembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1995), con i quali si è provveduto alla «Individuazione delle confederazioni

sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva «Regioni-Autonomie locali», di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali», di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, sottoscritto il 10 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale a seguito del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 1995 di autorizzazione alla sottoscrizione, registrato dalla Corte dei conti in data 1° marzo 1996 - Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 19;

Vista la lettera prot. n. 2386 dell'11 aprile 1996, con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali», concernente il nuovo testo dell'art. 30, concordato il 10 aprile 1996: *a)* tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA e CONFEDIR e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP/EE.LL./DIRIGEN, CISL/FILSEL/DIRIGEN, UIL/EE.LL./ DIRIGEN. e CONFEDIR (DIR.EL-DIRER); *b)* tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CONFSAL, CISAL, CISNAL, R.d.B./CUB, UNIONQUADRI e USPPI, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 10 aprile 1996;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera prot. n. 29268/96/7.515 del 12 aprile 1996 con la quale è stata richiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ... nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni ... e si riterrà acquisita l'intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla citata lettera del 12 aprile 1996 entro gli indicati ulteriori cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che il predetto nuovo testo dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali», concordato il 10 aprile 1996 con le motivazioni indicate nel seguito, non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che il predetto nuovo testo concordato è coerente con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazionedelle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993, valorizzando la funzione e le responsabilità del personale con qualifica dirigenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 aprile 1996, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del nuovo testo concordato dell'art. 30 in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscri-

zione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali», concernente il nuovo testo dell'art. 30, concordato il 10 aprile 1996: *a)* tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA e CONFEDIR e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP/EE.LL./DIRIGEN, CISL/FILSEL/DIRIGEN, UIL/EE.LL./DIRIGEN. e CONFEDIR (DIR. EL-DIRER); *b)* tra l'ARAN e le con federazioni sindacali CONFSAL, CISAL, CISNAL. R.d.B./CUB, UNIONQUADRI e USPPI, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 10 aprile 1996.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 24 aprile 1996

p. Il presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
MOTZO

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1996
Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 15

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI, AREA DELLA DIRIGENZA.

A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 1996 con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo concernente il nuovo testo dell'art. 30 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni-Autonomielocali, integrativo del CCNL sottoscritto il 10 aprile 1996, il giorno 12 giugno 1996, alle ore 15,30, presso la sede dell'A.RA.N , ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali del comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali:

CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR e CONFEDIR (DIRER EDIREL); CISL-FILSEL Dirigenti, CGIL-FP Dirigenti, UIL/EE.LL. Dirigenti, CONFSAL, CISAL, CISNAL, R d B./CUB, USPPI e UNIONE ITALIANA QUADRI.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il nuovo testo dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali.

Art. 1.

1. Nel testo del CCNL del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni-Autonomie locali stipulato il 10 aprile 1996, l'art. 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30.

Collegio di conciliazione

1. Ferma restando, in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell'art. 27, commi 1, 2, 3, del CCNL stipulato il 10 aprile 1996, il dirigente può altresì attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo e istituite ai sensi dell'art 59, comma 7, del D Lgs. n. 29 del 1993.

2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al collegio previsto dal comma 4.

3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell'amministrazione.

4. Il collegio di conciliazione è composto di tre membri. Il dirigente ricorrente e l'amministrazione designano un componente ciascuno, e i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di presidente.

5. Il dirigente interessato provvede alla designazione del componente che lo rappresenta nell'atto di ricorso. L'amministrazione comunica per iscritto al ricorrente la designazione del componente cha la rappresenta entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

6. In caso di mancato accordo o comunque di non rispetto dei termini previsti nei commi 4 e 5 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'amministrazione.

7. Il collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.

8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità; in caso contrario, il collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l'amministrazione è tenuta a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.

9. La procedura per la conciliazione e per l'emissione della decisione deve esaurirsi entro sessanta giorni dalla data della costituzione del collegio.

10. Ove il collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennità supplementare, determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventidue mensilità.

11. L'indennità supplementare di cui al comma 10 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto;

6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto;

5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto;

4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto;

2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto.

12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 è ricompresa anche la retribuzione di posizione prevista dagli articoli 40 e 41 del CCNL stipulato il 10 aprile 1996.

13. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal collegio ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Le spese relative alla partecipazione del presidente al collegio sono a carico della parte soccombente.

15. In fase di prima applicazione del presente contratto e comunque non oltre il 30 settembre 1997, il collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:

a) qualora accerti che il licenziamento è dovuto alle cause di nullità di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del CCNL stipulato il 10 aprile 1996;

b) qualora accerti che il recesso è ingiustificato.

16. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte del collegio di conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del collegio, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, del CCNL stipulato il 10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.

17. L'art. 27 del CCNL del 10 aprile 1996 entra in vigore dalla data di stipulazione del presente contratto. Agli eventuali casi di recesso verificatisi nel periodo dall'11 aprile 1996 alla suddetta data di stipulazione si applica la disciplina di cui al presente articolo.

18. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista dall'art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro».

CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI DI AZIENDA
Via Nazionale, 75 - 00184 Roma - Tel. 06/4818551 - Fax 4873994

La CIDA formula espressa riserva sulla disposizione di cui al punto 15 dell'art. 30, nella parte in cui limita al 30 settembre 1997 l'obbligo delle amministrazioni a conformarsi alla decisione arbitrale reintegrando il dirigente.

Tale norma, infatti, assieme alle altre che disciplinano la materia, pone in essere un sistema che, nel conferire alle amministrazioni una potestà assoluta al riguardo, contrasta sotto il profilo della legittimità con uno dei principi cardine sanciti dal decreto legislativo n. 29/93 che introducendo la separazione del ruolo politico e di indirizzo da quello di gestione, presuppone un quadro normativo del rapporto di lavoro idoneo a garantire la necessaria conseguente autonomia della dirigenza.

In ogni caso, la CIDA ribadisce quanto sottoscritto nel documento di linee-guida per i contratti di area dirigenziale a proposito della risoluzione del rapporto, sulla possibilità di prevedere al riguardo soluzioni differenziate nei vari comparti, tenendo conto delle diversità dei contesti.

96A4046

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 giugno 1996.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2411 del 4 agosto 1995, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive stoccate abusivamente nel comune di Dresano e nel comune di Lacchiarella. (Ordinanza n. 2447).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 1996, con il quale il Ministro dell'interno è stato delegato ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 maggio 1996, ha prorogato fino al 30 giugno 1997 lo stato di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nei comuni di Lacchiarella e di Dresano in provincia di Milano ed il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2411 del 4 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 1995;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2426 del 3 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 1996, recante modifica ed integrazione all'art. 3 della citata ordinanza n. 2411 del 4 agosto 1995;

Vista la nota n. 1495 del 15 febbraio 1996 con la quale il commissario delegato agli interventi di bonifica intesi a fronteggiare la situazione venutasi a creare nel comune di Lacchiarella, in provincia di Milano, a causa della presenza di stoccaggi abusivi di rifiuti tossici e nocivi presso i depositi della ditta ex Omar, nell'inviare il programma di massima relativo alla bonifica della suddetta area, predisposto ai sensi dell'art. 4 della precitata ordinanza n. 2411, chiede la copertura delle somme necessarie per l'esecuzione degli interventi;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. 7169 del 22 dicembre 1995 con cui è stata stanziata la somma di lire 2 miliardi in favore del comune di Lacchiarella per consentire al commissario delegato di fronteggiare la situazione di emergenza in argomento;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. 10412 del 15 marzo 1996 con cui è stato stanziato un ulteriore finanziamento di lire 5 miliardi in favore del comune di Lacchiarella per le finalità di cui sopra;

Vista la nota n. 17111 del 13 marzo 1996 con la quale la regione Lombardia, nel segnalare l'improvviso peggioramento della tenuta dei serbatoi presenti nell'insediamento della ditta ex Omar, sottolinea la necessità di disporre un ulteriore finanziamento di almeno 28 miliardi da destinare allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi ed alla bonifica del sito;

Vista la nota n. 3449 del 2 aprile 1996 con la quale il commissario delegato chiede, alla luce delle nuove disponibilità finanziarie, l'integrazione e la modifica dell'ordinanza n. 2411 del 4 agosto 1995;

Vista la nota n. 15.5/08808759/Gab del 4 aprile 1996 con la quale il prefetto di Milano, nel ribadire che permangono vive preoccupazioni per la situazione di rischio per la pubblica incolumità in atto in Lacchiarella e nei comuni limitrofi, manifesta l'assoluta necessità che vengano assegnati al commissario delegato ulteriori finanziamenti adeguati alla risoluzione definitiva dell'intera problematica relativa all'area ex Omar, consistente nella messa in sicurezza di tutti i serbatoi, con contestuale rimozione dei reflui tossico nocivi nonché la complessiva bonifica del sito;

Vista la deliberazione n. 11672 del 12 aprile 1996 della giunta della regione Lombardia con cui viene chiesta la proroga dello stato di emergenza, la modifica dell'art. 2 e dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2411 del 4 agosto 1995 e l'attribuzione al commissario delegato di risorse finanziarie per ulteriori 28 miliardi in aggiunta ai 7 miliardi resi già disponibili dalla stessa regione;

Considerata la grave situazione di rischio per la pubblica incolumità e per l'ambiente in atto nel comune di Lacchiarella che richiede l'immediato avvio delle attività di smaltimento e bonifica oltre a quelle di messa in sicurezza, anche in considerazione delle condizioni di particolare degrado dei serbatoi e della elevata pericolosità delle sostanze ivi depositate, accertate anche a seguito di rapporto redatto dalla U.S.S.L. competente;

Vista altresì la nota del sindaco di Dresano, commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui trattasi prot. n. 2257 del 16 aprile 1996 con la quale viene richiesta una proroga del proprio mandato;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente del 23 aprile 1996, prot. 7232/ARS con la quale viene comunicato che per fronteggiare lo stato di emergenza incombente nel comune di Lacchiarella sono disponibili le somme richieste dalla regione Lombardia con la precitata delibera n. 11672 del 12 aprile 1996;

Acquisti il parere del Ministero del tesoro con nota del 7 maggio 1996 e l'intesa con il Ministro dell'ambiente con nota del 18 giugno 1996 prot. n. 11111/ARS/M/DI/VDT;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione e modifica dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2411 del 4 agosto 1995 al fine di consentire l'espletamento di tutti gli interventi necessari per eliminare la situazione di rischio incombente nel comune di Lacchiarella;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

Nell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1995, n. 2411 le parole: «entro il 30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1997».

Art. 2.

Nell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1995, n. 2411, le citate disposizioni normative sono sostituite dalle seguenti:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31 e seguenti, 51, 64, 71;

legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

legge 10 maggio 1976, n. 319, articoli 11, 12 e 13;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1982, n. 915, articoli 6 e 16;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexties*;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero dei beni culturali e ambientali, ove necessario;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, articoli 1 e 6;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 6;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 56;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata con decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, commi 5, 7, 16 e 17; 19, comma 5-*bis;* 21, commi 5 e 6; 25, 26, 27, 29 e 34;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, art. 7;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, articoli 3-*bis* e 10;

legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, articoli 6 e 7;

legge regionale 27 maggio 1985, n. 62.

Art. 3.

Dopo l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1995, n. 2411 sono inseriti i seguenti articoli.

Art. 4.

1. Per gli interventi di messa in sicurezza, di smaltimento dei rifiuti, da prevedersi anche attraverso ipotesi di smaltimento in loco, e per lo smantellamento degli impianti ubicati nell'area della Ditta ex Omar, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

quanto a lire 7 miliardi mediante l'utilizzo delle disponibilità già poste a disposizione del comune di Lacchiarella dalla giunta regionale della Lombardia con le delibere n. 7169 del 22 dicembre 1995 e n. 10412 del 15 marzo 1996;

quanto a lire 8 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996 quale anticipazione dell'importo previsto per l'area ad elevato rischio di crisi ambientale Lambro-Olona-Seveso;

quanto a lire 20 miliardi a valere sugli stanziamenti, anch'essi iscritti al capitolo n. 7705, previsti dal decreto del Ministero dell'ambiente 29 gennaio 1996, numero 3008/ARS/DI/G/SP per l'area critica industriale Lambro-Olona-Seveso.

3. Le somme di cui al precedente comma 2, in deroga all'art. 19, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alla contabilità speciale, sono versate dalla regione Lombardia e dal Ministero dell'ambiente, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, direttamente sulla apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Il commissario delegato, previa diffida nei confronti di tutti i responsabili della situazione di rischio ambientale, provvede ad esperire tutte le azioni amministrative e giudiziarie idonee al recupero, in via di rivalsa, delle somme anticipate dallo Stato, in solido, a carico dei proprietari delle aree, di chi ne ha la disponibilità, di chi ha conferito i rifiuti ivi compresi i produttori dei rifiuti medesimi.

Art. 6.

Il sindaco del comune di Lacchiarella, quale commissario delegato, può avvalersi di personale della struttura tecnico-amministrativa dell'amministrazione comunale e delle autorità locali territorialmente competenti, nel limite massimo di tre unità.

Il personale impiegato è autorizzato, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, art. 16, ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 72 ore mensili che verranno retribuite sulla base delle qualifiche di appartenenza ed in rapporto alle attività rese e certificate.

Il commissario delegato è autorizzato a percepire una indennità mensile lorda pari a L. 2.500.000, più il rimborso spese ai sensi della normativa vigente, per i servizi svolti in località diversa da quella della sede di appartenenza.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate per la realizzazione degli interventi di cui trattasi ed accreditate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato.

Art. 7.

Il Ministro dell'ambiente provvederà con apposito decreto, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, alla nomina di una commissione tecnico-scientifica, composta da sette membri, di cui il presidente e due membri scelti dal Ministero dell'ambiente, uno dal dipartimento della protezione civile e tre dalla regione Lombardia. La commissione affiancherà il commissario delegato per fornire valido supporto allo svolgimento dei lavori di cui trattasi.

Il compenso spettante a ciascun componente della commissione di cui al precedente comma sarà determinato con lo stesso decreto di nomina del Ministro dell'ambiente e graverà sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché trasmessa al sindaco interessato, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 24 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4047

ORDINANZA 24 giugno 1996.

Modificazioni alle ordinanze numeri 2446 e 2423 datate rispettivamente 6 giugno 1996 e 13 febbraio 1996 concernenti interventi urgenti per Secondigliano-Napoli. (Ordinanza n. 2448).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge n. 225/1992, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, con il quale sono stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza e ripristino delle opere pubbliche danneggiate a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996;

Vista l'ordinanza n. 2423 in data 13 febbraio 1996, concernente interventi straordinari per il sopra-citato evento disastroso, con la quale sono state concesse deroghe alle norme in materia di contabilità generale dello Stato e ad alcune norme in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, di reiterazione del sopra-citato decreto n. 44/1996, che all'art. 3 sostituisce il prefetto di Napoli con il sindaco di Napoli per gli interventi urgenti;

Vista l'ordinanza n. 2446 in data 6 giugno 1996 di rettifica all'ordinanza n. 2423 del 13 febbraio 1996, con la quale sono state sostituite ed integrate le parole «il prefetto di Napoli» con il «sindaco di Napoli o suo delegato»;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, di reiterazione del decreto-legge n. 189/1996;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge citato affida al sindaco di Napoli, o suo delegato, la realizzazione degli interventi di urgenza, e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate, nonché il ripristino delle condizioni di sicurezza del sottosuolo della medesima area danneggiata, compresi i primi interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale;

Considerato, altresì, che il medesimo articolo, al comma 2, prevede che i provvedimenti occorrenti per l'effettuazione di tali interventi siano adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e che ulteriori deroghe possano essere concesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Napoli, o suo delegato, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, è autorizzato ad adottare, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga, oltre alle disposizioni legislative già previste nell'ordinanza n. 2423 del 13 febbraio 1996, anche alle seguenti norme:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 16, 19, 24, commi 1, 2 e 5, e 25, con la possibilità di utilizzare procedure particolari quali il sorteggio-abbinamento e di determinare indirizzi rigidi nella valutazione delle posizioni delle varie imprese assicurando, comunque, la partecipazione di un congruo numero di imprese;

legge 5 agosto 1978, n. 457, articoli 27 e 28;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lettera *b)*.

Art. 2.

1. In caso di necessità, il sindaco di Napoli, o suo delegato, può ricorrere al conferimento di incarichi di progettazione a liberi professionisti, singoli o associati.

Art. 3.

1. Per l'approvazione dei progetti, sotto l'aspetto tecnico ed economico, il sindaco di Napoli, o suo delegato, può avvalersi di un Comitato tecnico dallo stesso all'uopo nominato, del quale possono far parte anche rappresentanti di altre amministrazioni.

Art. 4.

1. Al fine di attuare gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, ove sia necessario acquisire visti, pareri, autorizzazioni o concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, il sindaco, o suo delegato, può avvalersi di una apposita commissione, con valenza di conferenza dei servizi, composta dallo stesso sindaco, o dal suo delegato, che la presiede, e dai rappresentanti, o loro delegati, degli enti interessati.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4048

ORDINANZA 25 giugno 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 2449)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Considerato che gli eventi alluvionali abbattutisi sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara il 19 giugno 1996 hanno assunto i connotati di una catastrofe naturale di grandissima entità;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, alla tutela della salute ed igiene pubblica, al recupero delle

condizioni di agibilità e funzionalità delle infrastrutture pubbliche e private nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Considerato che la regione Toscana a fronte di tale evento è già intervenuta con un finanziamento straordinario di lire 21 miliardi;

Sentita le regione Toscana;

Acquisito il parere del Ministero del tesoro;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Toscana è nominato Commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di: Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli della provincia di Lucca e nei comuni di: Aulla, Massa e Montignoso della provincia di Massa Carrara — danneggiati dagli eventi alluvionali che si sono verificati a decorrere dal 19 giugno 1996 —, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, nonché agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile, eliminando situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio economiche ed ambientali essenziali per l'avvio delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate ai prefetti di Lucca e Massa Carrara ai sensi del successivo art. 11.

3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi il commissario delegato si avvale degli uffici competenti.

4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico puo nominare un sub-commissario.

Art. 2.

1. E' istituito, per il periodo dell'emergenza, con il compito di favorire l'organica collaborazione di tutte le istituzioni interessate all'attuazione di quanto previsto nella presente ordinanza, un comitato composto dal Sottosegretario di Stato alla protezione civile, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal commissario o dal sub-commissario con funzione di vice presidente, dai sindaci e dai presidenti delle province e delle comunità montane territorialmente competenti o loro delegati.

2. Alle riunioni del comitato possono essere invitati rappresentanti di Ministeri e di enti pubblici e privati interessati.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica presuntiva della loro entità, predispone — entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, compresa la rimozione dei tronchi d'albero giacenti nell'alveo dei fiumi, per le finalità di cui all'art. 1, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione e dagli enti locali competenti. Nel piano sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi.

2. Il piano tiene conto degli interventi d'emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 1.

3. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo dell'area.

4. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui all'articolo precedente sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui al comma 1 è assegnato un primo finanziamento di lire trentasette miliardi per l'anno 1996 in aggiunta a quelli già deliberati dalla regione Toscana.

2. L'onere di cui sopra grava sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996, che viene integrato di corrispondente importo, mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti di cui all'art. 3 comma 1, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 8.

2. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro 10 giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Per l'approvazione dei progetti il commissario, ove ricorrano condizioni d'urgenza, puo avvalersi della facoltà di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1 comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili.

4. L'approvazione di cui al comma 3 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

Art. 6.

1. I prefetti possono autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni, gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari, destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, a circolare sulle strade ed autostrade anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

1. Le opere di cui all'art. 3 comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque salve altre piu celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 8.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori sono autorizzati ad intervenire, in deroga alle norme vigenti, per eliminare situazioni di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità.

2. Al fine del recupero edilizio, il sindaco, con proprie ordinanze individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica. L'ordinanza del sindaco in quanto ne abbia le caratteristiche equivale ad adozione del piano di recupero dell'area interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. L'approvazione del piano di recupero è fatta dal commissario con le forme di cui all'art. 5, comma 3.

4. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti nel piano il commissario delegato e gli enti attuatori possono operare in deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI articolo 331»;

«regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119»;

«legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4»;

«decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8»;

«legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35»;

«decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13 e 14»;

«decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, terzo comma, 32, 34 con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216»;

«legge regione Toscana 20 luglio 1972, n. 21»;

«legge regione Toscana 25 giugno 1981, n. 54 art. 19»;

«legge regione Toscana 25 gennaio 1996, n. 4»;

«legge regione Toscana 19 marzo 1996, n. 22».

Art. 9.

1. Per gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza è assegnato un immediato contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto conto del danno subito ai beni immobili e mobili con priorità per i nuclei residenti negli immobili distrutti o inagibili.

2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile, è assegnato un contributo mensile fino ad un massimo di lire 600.000.

3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede il commissario delegato avvalendosi dei sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati.

4. Il contributo di cui al comma 1 costituisce anticipazione su future provvidenze a qualunque titolo previste a favore di privati.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro 7 giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata al commissario delegato, su specifica richiesta, la somma complessiva di lire 5 miliardi a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996 che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

7. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza è assegnata alla regione Toscana un contributo di lire 5 miliardi, in aggiunta a quelli già deliberati dalla stessa regione.

2. L'onere di cui sopra sarà posto a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996 che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'erogazione della somma si provvede in un'unica soluzione su specifica richiesta del presidente della regione Toscana.

Art. 11.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonché per il rimborso degli oneri, sostenuti dalle organizzazioni di volontariato è assegnata complessivamentela somma di lire tre miliardi ai prefetti di Lucca e Massa Carrara.

2. All'onere di cui al comma precedente si provvede a carico del capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 che viene integrato, di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Al fine del riscontro dell'attuazione delle attività di cui alla presente ordinanza viene nominata, con decreto del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile apposita commissione tecnico-amministrativa. Con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i relativi compensi.

2. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto o necessario riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 13.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali d'emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi propri della regione Toscana.

Art. 14.

1. Il commissario delegato e i prefetti di Lucca e Massa Carrara sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

2. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4113

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 maggio 1996.

Recepimento della rettifica alla direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, attuata con decreto ministeriale 8 maggio 1995.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto dell'8 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 giugno 1995, con il quale si è recepita nell'ordinamento interno la direttiva del Consiglio 92/53/CEE del 18 giugno 1992 a modifica della direttiva 70/156/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il rettificativo della direttiva 92/53/CEE del 18 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 83 del 2 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. A pag. 50, nell'allegato VII, punto 1, sezione 4, ultima riga, i termini «e per le eventuali modifiche» sono soppressi.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: CARAVALE

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 328 del 30 dicembre 1995)

A pag. 36, allegato I, numero d'ordine 09.5501, terza colonna, seconda casella, prima e seconda linea:

anziché: «... Marvany, Ovari, Bakony, Bacskai ...»,
leggi: «... Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bacskai ...».

Rettifica della direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 225 del 10 agosto 1992)

A pag. 50, nell'allegato VII, punto 1, sezione 4, ultima riga, i termini «e per le eventuali modifiche» sono soppressi.

96A4083

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la sicilia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo dal 27 dicembre 1995 al 30 marzo 1996 per le operazioni di trasloco dello stesso ufficio presso i locali del centro di servizio delle imposte dirette di Palermo e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo è accertato dal 27 dicembre 1995 al 30 marzo 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

Il direttore generale: SPAZIANI TESTA

96A4087

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 12 giugno 1996.

Rilascio di tessere funzionali di riconoscimento per i magistrati militari requirenti ed il personale addetto ai relativi uffici.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 1/35088/3.6.2/95 del 18 maggio 1995 con la quale d'ordine del Ministro è stata accettata la proposta della procura generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello di istituire una speciale tessera di riconoscimento di cui dotare i magistrati militari requirenti ed il personale addetto ai relativi uffici, in considerazione delle peculiarità delle funzioni svolte dagli stessi ed, altresì, dall'avviata procedura per l'istituzione delle sezioni di Polizia giudiziaria militare;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 851/1967, che consente il rilascio di tessere per l'esercizio di funzioni speciali che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni, come nella fattispecie in esame;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento della proposta in parola;

Decreta:

Art. 1.

In relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dalla magistratura militare requirente, ai magistrati militari requirenti ed al personale addetto ai relativi uffici, viene rilasciata, dal procuratore generale militare presso la corte militare di appello, una tessera funzionale di riconoscimento.

Art. 2.

La tessera funzionale di riconoscimento di cui all'art. 1, conforme all'allegato *A*, ha le dimensioni di cm. 10 × 7 (mm 100 × 70) e consta di due sezioni: la prima (frontespizio), riproduce la fotografia dell'interessato, il logo della procura generale militare presso la corte militare di appello in sovrimpressione, i dati anagrafici e somatici di riconoscimento, il numero progressivo della tessera, la data del rilascio, il gruppo sanguigno ed il codice fiscale.

In basso a sinistra, l'ologramma della testa della Repubblica.

Le tessere funzionali sono suddivise in cinque categorie contraddistinte da un colore. Di seguito si riportano le categorie con il relativo colore ed il modello:

magistrati: rosso mod. 4 mag. mil.;

personale civile addetto: blu mod. 5 mag. mil;

funzionari e collaboratori di cancelleria: viola mod. 6 mag. mil;

personale militare addetto: verde mod. 7 mag. mil;

personale addetto alla polizia giudiziaria: arancio mod. 8 mag. mil.

La seconda parte (retro) reca, in alto a sinistra il logo della Repubblica italiana con la dicitura Ministero della difesa, sulla destra in alto, il modello della tessera.

Al centro il logo della procura generale militare presso la corte militare di appello e la firma dell'interessato.

Per i soli magistrati, inoltre, la dicitura «valida per il porto d'armi senza licenza art. 7, legge 20 febbraio 1990, n. 36».

Le tessere hanno una validità di sei anni e non sono soggette a convalida annuale e devono essere nuovamente emesse in caso di smarrimento, furto o precoce logorio.

Il presente decreto sarà sottoposto alla procedura di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 12 giugno 1996

Il direttore generale: RAUCCI

ALLEGATO A

COLORE: ROSSO

Ministero della Difesa Mod 4 Mag. Mil.

Valida per il porto d'armi senza licenza
art. 7, L. 20. 02. 1990, n°36

I.P.Z.S. OFFICINA C.V. - ROMA

COLORE: VERDE

COLORE: ARANCIO

96A4088

COLORE: BLU

IPZS OFFICINA C.V. ROMA

COLORE: VIOLA

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali denominata «Progetto strategico pluriennale - Scienza e tecnologia per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali» di pertinenza dell'Opificio delle pietre dure e laboratorio di restauro Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559 concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali denominata «Progetto strategico pluriennale - Scienza e tecnologia per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali» di pertinenza dell'Opificio delle pietre dure e laboratorio di restauro Firenze;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio sopra specificata da cui risulta un avanzo di L. 33.556.295;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali denominata «Progetto strategico pluriennale - Scienza e tecnologia per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali» di pertinenza dell'Opificio delle pietre dure e laboratorio di restauro Firenze, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 33.556.295 è devoluto allo Stato e versato — unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla gestione fuori bilancio medesima — al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

96A4085

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria del torrente Cervo di Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 65 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, che ha reiterato le disposizioni precedenti e, contestualmente, ha precisato che i consorzi idraulici di terza categoria con attività promiscua continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di difesa idraulica, affidando al Ministero del tesoro - I.G.E.D. la separazione del patrimonio;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria del torrente Cervo - Vercelli, dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 2.333.152.

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del consorzio idraulico di terza categoria del torrente Cervo di Vercelli è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 2.333.152, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati alla data dell'estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto consorzio, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

96A4986

DECRETO 10 giugno 1996.

Approvazione del nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Bra, in Bra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 22 dicembre 1995 del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra e la successiva delibera presidenziale del 23 maggio 1996, relative all'approvazione del nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito.

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

Titolo I

DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE, OPERATIVITÀ E PATRIMONIO

Art. 1.

Denominazione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, di seguito chiamata anche Fondazione, è Ente avente piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, regolato dalla disciplina normativa sugli Enti conferenti e dal presente statuto, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. Essa è la continuazione della Cassa di risparmio di Bra, a sua volta originata dal Monte di Pietà sorto in virtù di Regie Patenti 28 gennaio 1763 per disposizione 3 febbraio 1762 della benemerita Giovanna Ottavia Operti.

Con progetto approvato dal Ministero del tesoro (decreto n. 436225 del 20 dicembre 1991) è stata istituita la Cassa di risparmio di Bra S.p.a, alla quale è stata conferita l'Azienda bancaria.

Art. 2.

Sede e durata

La Fondazione ha sede in Bra, piazza Carlo Alberto, ed ha durata illimitata.

Art. 3.

Scopi

Nella continuità dello scopo originario della Cassa di risparmio di Bra, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale, preminentemente nei settori dell'arte e della cultura, della sanità e dell'istruzione, nonchè mantiene le finalità originarie di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, diffondendo e promuovendo lo spirito di previdenza, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio in cui opera.

Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, l'Ente definisce, attraverso apposite delibere periodiche programmi anche pluriennali di intervento individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

Programmi e progetti di intervento potranno essere realizzati direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati interessati.

La Fondazione può realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione ed assumere, in seguito a lasciti e donazioni, la gestione di patrimoni finalizzati a specifiche destinazioni culturali e sociali.

Art. 4.

Operatività

La Fondazione amministra, fintanto che ne sia titolare, la partecipazione della società bancaria acquisita a seguito del conferimento di cui all'art. 1, e può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie o opportune per il conseguimento dei propri fini.

La Fondazione può assumere e cedere partecipazioni in enti e società, sia in Italia sia all'estero, che svolgano qualunque tipo di attività, purché tali partecipazioni siano strumentali al conseguimento degli scopi dell'ente.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 13, quinto comma del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, non può possedere partecipazioni di controllo in imprese bancarie diverse da quella costituita in attuazione del progetto di cui al precedente art. 1.

La Fondazione non può esercitare l'impresa bancaria.

Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa la Fondazione può valersi, fino a quando detiene il controllo della società bancaria, di personale distaccato da quest'ultima.

Art. 5.

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dai beni della Cassa di risparmio di Bra non oggetto del conferimento di cui al terzo comma dell'art. 1 e della partecipazione acquisita per effetto del conferimento di cui all'art. 1.

Il patrimonio della Fondazione si incrementa, di norma, per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplecitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non destinati ad erogazione.

La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo criteri di economicità e destina i relativi proventi al conseguimento dei propri scopi.

Nella gestione e diversificazione del patrimonio la Fondazione tiene presente anche l'obiettivo di mantenere il controllo dell'Azienda bancaria conferitaria.

La Fondazione può, entro il limite pari al 10% del valore del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato, contrarre debiti ed anche concedere garanzie per terzi, ricevere garanzie dalle società in cui detiene partecipazioni. L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie ricevute o prestate non può comunque superare il 20% del patrimonio come sopra determinato.

L'acquisto da parte della Fondazione di azioni della società bancaria di cui all'art. 1° dovrà avvenire in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990.

La cessione da parte della Fondazione di azioni della società bancaria conferitaria potrà avvenire sia in conformità delle disposizioni innanzi citate sia secondo guanto disposto dall'art. 8 della Direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994.

Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società bancaria costituiscono proventi di natura straordinaria; ove non siano destinati alle riserve di cui all'art. 14, quarto comma ovvero a finalità gestionali, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione e la conservazione di strutture stabili attinenti gli scopi di cui all'art. 3.

Titolo II

ORGANI

Art. 6.

Sono organi della Fondazione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio sindacale.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti e restano in carica fino a scadenza del loro mandato di consigliere.

I consiglieri vengono nominati come segue:

due dall'amministrazione comunale di Bra, fra cittadini residenti nel comune da almeno un triennio;

uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo, sempre fra cittadini residenti nel comune di Bra da almeno un triennio;

uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo, ugualmente fra cittadini residenti in Bra da almeno un triennio;

uno dalle amministrazioni dei comuni di Sommariva Perno, di Ceresole, di Santa Vittoria d'Alba, di Sanfrè e di Baldissero, a turno tra di loro in ordine di anzianità di apertura delle filiali della S.p.a. conferitaria;

due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane (A.C.R.I) scelti preferibilmente fra i residenti nei comuni di Bra o comuni sedi della filiale Cassa di risparmio di Bra S.p.a.;

uno dall'Associazione delle Fondazioni delle casse di risparmio piemontesi scelto fra i cittadini residenti nel comune di Bra da almeno un triennio.

Inoltre il consiglio coopta un membro scegliendolo, preferibilmente, fra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato assistenziali aventi sede ed operanti nel comune di Bra ed inscrite nei registro regionale di cui alla legge n. 266/1991.

La nomina di ciascun consigliere è fatta su liste di tre nomi approvate dal consiglio e comunicate dal presidente della Fondazione all'Organo cui compete la nomina a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno sessanta giorni prima dello spirare del mandato del consigliere in scadenza.

I consiglieri non rappresentano gli enti dai quali sono stati nominati, non possono essere vincolati da mandati né essere revocati.

I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali, artistiche, culturali.

I consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2382 dei codice civile.

Il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche o un'esperienza professionale di almeno un triennio in qualità di amministratore della Fondazione Cassa di risparmio di Bra.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

b) i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria, di altre società collegate o controllate dalla Fondazione o dalla stessa società conferitaria, nonché il coniuge di detti dipendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso;

c) coloro che abbiano causato danni o perdite alla Fondazione o alla società conferitaria, abbiano vertenze con essa ovvero che perdano la cittadinanza italiana.

d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere comunale nei comuni ove la Cassa partecipata è presente con proprie filiali;

e) coloro che siano stati o siano amministratori di enti ai quali è attribuito il diritto di nomina.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto saranno immediatamente dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione si applicano le incompatibilità previste da norme legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti. Nel caso in cui l'incompatibilità derivi dal cumulo con altre cariche e sia superabile attraverso l'opzione per una di esse, si intende che, qualora l'opzione non sia esercitata entro i termini previsti, il consigliere ovvero il sindaco interessato decade automaticamente dalla sua carica nella Fondazione.

Art. 8.

Durata, decadenza

Tutti i componenti il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rinnovabili.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consiglieri, salvo diverse disposizioni legislative.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato, il consigliere viene nominato mediante cooptazione da parte del consiglio per la durata dell'intero mandato quinquennale.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel quinquennio successivo.

Art. 9.

Poteri del consiglio

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e provvede alla sorveglianza ed al funzionamento della Fondazione.

Il consiglio può delegare al presidente, a chi ne fa le veci, al personale dipendente o al personale distaccato di cui all'ultimo comma dell'art. 4 il compimento di atti di ordinaria amministrazione determinandone i limiti.

Non possono essere delegate dal consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

b) la determinazione del programma e dei progetti di intervento nell'ambito dell'attività istituzionale della Fondazione;

c) la determinazione dei criteri e delle modalità degli interventi erogativi legati alle finalità istituzionali;

d) le modifiche dello statuto;

e) L'emanazione di norme regolamentari per l'attivazione dello statuto;

f) la nomina del presidente e del vice presidente;

g) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;

h) la verifica dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per l'esercizio della carica da parte degli amministratori e dei sindaci e ogni deliberazione conseguente;

i) la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, la determinazione delle loro funzioni, composizione, durata e compensi;

l) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e di opere d'arte;

m) l'acquisto e la cessione di azioni della Cassa di risparmio di Bra S.p.a, la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, la costituzione di vincoli nonché ogni altra operazione che determini la perdita, anche temporanea, del diritto di voto, operazioni tutte da effettuare a norma di legge, nonché gli indirizzi e le strategie per l'amministrazione della suddetta partecipazione;

n) l'acquisto e/o la cessione di altre partecipazioni;

o) l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società partecipate;

p) la determinazione formale e convenzionale di patti ed accordi in genere, relativi all'amministrazione di società partecipate;

q) la designazione o la nomina di persone a cariche presso società ed enti.

Le modifiche dello statuto e del regolamento devono ottenersi, ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza dei due terzi, arrotondata di unità superiore, dei componenti in carica.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti del consiglio di amministrazione.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione non può assumere cariche di consigliere di amministrazione o di sindaco effettivo in più di tre società partecipate direttamente dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.

Art. 10.

Riunioni, deliberazioni

Il consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, di regola, una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto, indicando gli argomenti su cui deliberare, almeno tre componenti in carica o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, devono essere spediti almeno cinque giorni interi prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma almeno un giorno prima.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del consiglio.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto palese, fatta eccezione per quelle attinenti elezioni o designazioni a cariche e riguardanti gli organi della Fondazione che si effettueranno sempre per schede segrete. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Ugualmente si voterà per schede segrete per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, all'acquisto o la cessione di partecipazioni, comprese quelle nella società bancaria conferitaria, o allo scioglimento della Fondazione. Per tutte le predette deliberazioni sarà necessario il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi dal consigliere anziano.

Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Fino a quando la Fondazione detiene la partecipazione di controllo della società bancaria Cassa di risparmio di Bra S.p.a. alle riunioni del consiglio di amministrazione, intervengono con funzioni consultive il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale della banca conferitaria, con la possibilità per essi di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno piena prova.

Le funzioni di segretario possono essere attribuite dal consiglio anche a persona che non rivesta la carica di componente del consiglio stesso.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta la funzione di segretario verrà svolta da un consigliere di amministrazione designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 11.

Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi il consigliere che, a norma dell'art. 10, è qualificato anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Nei casi di urgenza, il presidente può prendere ogni determinazione di competenza del consiglio di amministrazione al quale riferisce nella prima successiva riunione.

Il presidente può delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti, ovvero, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, in via continuativa ed anche per categorie di atti, a componenti il consiglio di amministrazione, al personale dipendente o distaccato presso la Fondazione stessa.

Per singoli atti o categorie di atti potranno essere conferite procure speciali anche a persone estranee alla Fondazione.

Il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza della carica dei singoli componenti il consiglio, provvede a dare comunicazione all'Ente od all'Organo cui spetta procedere alla nomina indicando, nei casi previsti all'art. 7, il settore individuato dal consiglio nel quale il nominativo deve aver maturato i requisiti di professionalità e di competenza.

Art. 12.

Collegio sindacale

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405, 2407 del codice civile.

Ad essi si applicano le norme degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Di essi, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Bra e due dall'associazione tra le Casse di risparmio italiane. I nominati dall'ACRI devono essere residenti nei comuni sede di filiale della banca partecipata ed almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Assume la carica di presidente del collegio il sindaco iscritto all'Albo dei revisori ufficiali dei conti; se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, il più anziano in carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I componenti del collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Il sindaco che, senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Il collegio, all'atto dell'insediamento, potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro. Ciascun membro del collegio sindacale non può assumere cariche di amministratore o di sindaco effettivo in più di tre società partecipate direttamente della Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.

Sessanta giorni prima della data di scadenza dell'incarico a sindaco l'Ente cui spetta la nomina verrà sollecitato a provvedere con lettera raccomandata a firma del presidente del consiglio di amministrazione. Qualora l'Ente sia inadempiente si procederà alla sostituzione del sindaco scaduto secondo la normativa di legge in materia di proroga degli organi di controllo tempo per tempo vigente.

Art. 13.

Rimunerazione organi sociali

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.

L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun amministratore e a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma, non potrà superare il doppio del compenso annuo più alto corrisposto per le predette cariche. Qualora uno dei compensi si riferisca a carica ricoperta nella S.p.a. conferitaria l'ammontare complessivo dei compensi annuali non potrà superare del 50% il compenso annuo più alto corrisposto per le predette cariche. L'ammontare eccedente detta soglia deve essere riversato alla Fondazione.

Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso in rispetto delle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta altresì il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Titolo III

BILANCIO

Art. 14.

L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.

Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 30 giugno dello stesso anno e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione prevista dal successivo secondo comma, al collegio sindacale accompagnandolo con la relativa relazione.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione, sentita la relazione del collegio sindacale, approva il bilancio consuntivo.

L'Ente, fino a quando mantiene il controllo della società bancaria, accantona ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della conferitaria una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione in misura non inferiore al 10%.

Tale riserva sarà investita temporaneamente in titoli emessi dalla società bancaria stessa o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. I proventi residui, dedotte le spese di funzionamento, saranno destinati:

a) una quota pari a un decimo alla costituzione di una riserva statutaria;

b) per una quota pari a un quindicesimo alla costituzione di fondi speciali presso la regione per l'istituzione di centri di servizio per l'organizzazione del volontariato ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) per la relativa parte, secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione, avuto riguardo al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il consiglio di amministrazione redige ed approva il bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perfezionamento delle finalità istituzionali.

Nel bilancio preventivo il consiglio di amministrazione evidenzia le linee direttrici che informeranno l'attività istituzionale, alla luce anche di specifici progetti di «missione».

I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi entro dieci giorni dall'approvazione al Ministero del tesoro e si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

Titolo IV

SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONI

Art. 15.

La Fondazione si scioglie oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 anche per deliberazione del consiglio di amministrazione, approvata dal Ministro del tesoro.

In tutte le ipotesi di scioglimento la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori nominati dal consiglio di amministrazione, secondo le norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Resta ferma l'applicabilità del terzo comma dell'art 15 del decreto legislativo n 356 del 20 novembre 1990 L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni dei comuni che nominano consiglieri o attribuito ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione, sempre a vantaggio delle popolazioni come innanzi individuate.

Le deliberazioni appositamente assunte dal consiglio di amministrazione sono sottoposte ad approvazione del Ministro del tesoro.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica alla data di deliberazione delle modifiche del presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, compatibilmente con le previsioni di cui all'art. 7.

Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 7 dello statuto.

Gli amministratori ed i sindaci che, alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, si trovano in una causa di incompatibilità, di cui all'art. 7, comma 10, restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

La priorità nella nomina della carica di amministratore che si renderà vacante alla prima cessazione del mandato di uno dei due amministratori di soppressa nomina da parte della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo spetterà all'Associazione della Fondazione delle casse di risparmio piemontesi

96A4084

DECRETO 24 giugno 1996.

Corso legale delle nuove monete da lire 50.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 14 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 50;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1996 che autorizza l'emissione di nuove monete da L. 50 in metallo cupronichel;

Decreta:

Art. 1.

Le nuove monete in metallo cupronichel da L. 50, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale del 26 aprile 1996 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 9 luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A4049

DECRETO 24 giugno 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 9 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 62.951 miliardi;

Visti i propri decreti in data 9 e 27 maggio, 10 giugno 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministero del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 9 maggio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 maggio 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 9 maggio 1996, entro le ore 13 del giorno 27 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 9 maggio 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del présente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 9 maggio 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 232.487.500.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4098

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 giugno 1996.

Prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9, quinto comma della legge 19 luglio 1993, n. 236 di conversione con modifiche del decreto-legge 25 maggio 1993 n. 148, istitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto 31 gennaio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1996 del fondo già citato;

Visto il decreto legge 28 marzo 1996 n. 166 che all'art. 7 comma 1, lettera *c)* dispone l'utilizzazione di L. 9.000.000.000 per il finanziamento degli oneri di cui agli articoli 2 e 5 del decreto appena citato;

Viste le decisioni n. 281/96 (sezione 4ª) e 104/96 (sezione 6ª) del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con le quali ha disposto l'esecuzione, rispettivamente, della sentenza del pretore del lavoro di Bologna n. 64/1993 e della sentenza dello stesso pretore n. 447/1993 disponendo la nomina, in caso di inottemperanza da parte dell'amministrazione, del direttore della ragioneria centrale presso il Ministero del lavoro quale commissario *ad acta* per l'esecuzione della sentenza n. 281/96 già citata e del dirigente generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori per l'esecuzione della sentenza n. 104/96;

Vista la nota n. 106899 del 5 marzo 1996 con la quale il Ministero del tesoro ha disposto il trasferimento della somma di L. 2.983.856.408, proveniente dal F.S.E. per il finanziamento del saldo 1993 per il P.O. n. 936032 - Formazione migranti;

Visto il consuntivo del fondo di rotazione in argomento relativo all'esercizio 1995 che registra un avanzo di amministrazione definitivo di L. 1.517.613.264.452, delle quali L. 346.900.110.711 già reiscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio 1996 per cui occorre incrementare il suddetto avanzo di amministrazione nel preventivo 1996 dello stesso Fondo di L. 1.170.713.153.741, da utilizzare per l'ammontare di L. 1.162.102.131.888 per la reiscrizione nell'esercizio 1996 di stanziamenti dell'esercizio 1995 per i quali erano in corso le relative attività istruttorie al 31 dicembre 1995;

Considerata la necessità di incrementare il cap. 5003 delle somme occorrenti per far fronte agli oneri legali relativi alle assegnazioni di fondi disposta dal pretore di Roma 5ª sezione civile con atto n. 40062/95 al consorzio CFUI-TEC-TRAIN, nonché agli oneri legali conseguenti ai giudizi di ottemperanza emessi dal Consiglio di Stato di cui alle precedenti premesse del presente decreto;

Visto il verbale della riunione del giorno 9 febbraio 1996 del sottocomitato per la Formazione professionale che ha espresso parere favorevole alla ripartizione del terzo delle risorse provenienti dalla maggiorazione contributiva di cui all'art. 25 della legge n. 845/78, per un totale di L. 257.468.666.667, che vengono portate in diminuzione del cap. 7029 - fondo di riserva;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio del Fondo di rotazione sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 6021 - Somme da trasferire al Ministero del tesoro per le riassegnazioni al Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;

Cap. 7030 - Spese per il pagamento delle indennità di anzianità agli operai delle industrie e delle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale (art. 21 legge n. 675/77) - restituzione.

Art. 2.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge n. 845/78, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge n. 236/93, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 148/93 sono apportate le seguenti variazioni:

Spese in conto capitale:

Cap. 7001 - Contributi da erogare per il finanziamento di programmi o progetti formativi cofinanziati dal F.S.E. L. 1.145.719.356.357;

Cap. 7006 - Spese per il finanziamento di attività formative in programmi di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo (art. 18/e legge n. 845/78) lire 1.000.000.000;

Cap. 7007 - Spese per attività di ricerca studio e sperimentazione (art. 18/f legge n. 845/78) lire 4.000.000.000;

Cap. 7008 - Spese per attività, informazione e documentazione (art. 18/f legge n. 845/78) L. 652.026.535;

Cap. 7011 - Spese per interventi di formazione continua ex art. 9 legge n. 236/93 erogate dal Ministero nei casi di crisi di settore (art. 9, comma 3 - 5ª parte) L. 50.000.000.000;

Cap. 7021 - Spese per interventi di formazione continua art. 9, comma 3-*bis*, legge n. 236/93 lire 30.000.000.000;

Cap.7023 - Interventi di formazione continua, aggiornamento e riqualificazione per operatori della formazione professionale degli Enti di cui all'art. 1 comma 2, legge n. 40/87 (art. 9, 3°comma - 1ª parte legge n. 236/93) L. 10.468.666.667;

Cap. 7024 - Interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'interventi straordinario di integrazione salariale (art. 9, 3° comma - 2ª parte legge n. 236/93) L. 50.000.000.000;

Cap.7025 - Interventi di riqualificazione ed aggiornamento per dipendenti da aziende che contribuiscono in misura non inferiore al 20% al costo delle attività (art. 9, comma 3° - 3ª parte legge n. 236/93) L. 60.000.000.000.

Sezione entrate:

Variazioni in aumento:

Partite di giro:

Cap. 4002 - Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento di attività di formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale L. 2.983.856.408;

Cap. S/N - Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1995 L. 1.170.713.153.741;

Totale variazioni in aumento sezione entrate L. 1.173.697.010.149.

Sezione uscite:

Variazione in diminuzione:

Uscite in conto/capitale:

Cap. 7029 - Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 236/93 L. 257.468.666.667;

Totale variazioni in diminuzione sezione uscite L. 257.468.666.667.

Variazione in aumento:

Spese correnti:

Cap. 5003 - Spese legali, oneri liquidazione enti di formazione L. 497.109.675.

Trasferimenti:

Cap. 6015 - Somme occorrenti per la copertura degli oneri di cui all'art. 3 comma 1-*quater* della legge n. 160/88 L. 6.300.000.000.

Cap. 6016 - Trattamento economico sostitutivo retribuzione operai agricoli casi afta epizotica (art. 9, comma 4, legge n. 218/88) L. 2.995.049.479;

Cap. 6021 - Somme da trasferire al Ministero del tesoro per la riassegnazione al Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 166/96 L. 9.000.000.000;

Cap. 7026 - Interventi di formazione professionale per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 9, 3° comma - 4ª parte legge n. 236/93) L. 50.000.000.000;

Cap. 7028 - Intervento a favore delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Campania di cui all'art. 2, comma 9-*bis*, legge n. 236/93) L. 3.000.000.000;

Cap. 7030 - Spese per pagamento di indennità di anzianità operai dell'industria e quote TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale (art. 21 legge n. 675177) L. 500.000.000.

Uscite per partite di giro:

Cap. 9001 - Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale L. 4.049.611.695;

Cap. 9002 - Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti F.S.E. per progetti di formazione professionale per lavoratori italiani migranti nell'ambito dei Paesi CEE L. 2.983.856.408.

Art. 3.

Sono approvate le variazioni di cui ai precedenti articoli al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996 del Fondo di rotazione citato nelle premesse.

Roma, 14 giugno 1996

Il Ministro: TREU

96A4082

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 giugno 1996.

Rettifica alla denominazione della concessione mineraria riguardante l'acqua minerale naturale «Fonte Aura» di Acquasparta.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il proprio precedente decreto n. 2937 del 12 marzo 1996 con il quale viene riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 dell'acqua minerale denominata «Fonte Aura» di Acquasparta (Terni) che sgorga dal pozzo AP1;

Preso atto che da un riesame della documentazione allegata all'istanza di riconoscimento il pozzo AP1 risulta ubicato nella concessione mineraria «Sangemini ampliamento»;

Considerato che nel sopracitato decreto l'ubicazione del pozzo AP1 è stata per errore materiale indicata nell'ambito della concessione mineraria Sangemini II;

Decreta:

Art. 1.

La dizione «Sangemini II» di cui alle premesse del sopracitato decreto 12 marzo 1996 deve intendersi «Sangemini ampliamento».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

96A4050

DECRETO 20 giugno 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur-kinésithérapeute» conseguito in Francia dal sig. Bernard Alain, Jean;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur-kinésithérapeute», conseguito in Francia in data 4 novembre 1965 dal sig. Bernard Alain, Jean, nato a Boulogne Billancourt (Francia) il 4 ottobre 1940, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A4052

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Ripartizione di somme in conto capitale alle regioni a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il comma 4 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 502/1992 che prevede, tra l'altro, che il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicuri quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) che ha determinato la quota del Fondo sanitario nazionale 1996 per la parte in conto capitale in lire 520 miliardi;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato previsto che le regioni possono destinare le disponibilità assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, pur considerando che anche per l'anno 1996 gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 marzo 1996;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere favorevole in data 14 marzo 1996;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1996 — parte conto capitale — pari al lire 520 miliardi è accantonata, in attesa di ulteriori proposte di riparto da parte del Ministro della sanità, la somma di lire 19 miliardi.

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996 parte in conto capitale sono assegnate a tutte le regioni interessate le seguenti somme:

lire 456 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico;

lire 45 miliardi per il riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate e con carenza di strutture pubbliche.

Detti importi sono ripartiti secondo la tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 163

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE 1996
PARTE IN CONTO CAPITALE
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnaz. anno 1996	Quota per riequilibrio	Totale
Piemonte	40.571	—	40.571
Lombardia	84.110	—	84.110
Veneto	41.744	—	41.744
Liguria	15.704	—	15.704
Emilia-Romagna	37.027	—	37.027
Toscana	33.284	—	33.284
Umbria	7.764	—	7.764
Marche	13.602	—	13.602
Lazio	49.021	—	49.021
Abruzzo	11.966	5.686	17.652
Molise	3.135	1.490	4.625
Campania	54.237	25.772	80.009
Puglia	38.473	—	38.473
Basilicata	5.765	2.739	8.504
Calabria	19.597	9.313	28.910
Totale	456.000	45.000	501.000

96A4091

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Assegnazione di somma per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto l'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14 del decreto-legge n. 382/1987, convertito con legge n. 456/1987, il quale stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma (contratti dagli ex enti ospedalieri con la Cassa depositi e prestiti) dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa medesima per le relative quote di spettanza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 4 aprile 1996 concernente l'assegnazione diretta alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 13.072.116.111 sulla base dei dati acquisiti dalla Cassa stessa, relativi alle quote di ammortamento dei mutui dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 1996;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ha espresso il proprio parere di competenza in data 9 giugno 1993, con l'intesa che si intenda reso fino all'estinzione dei mutui stessi;

Delibera:

Per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria è assegnata direttamente alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 13.072.116.111, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente.

Detto importo è ripartito secondo le quote afferenti a ciascuna regione e provincia autonoma come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 164

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1996 - PARTE CORRENTE - AMMORTAMENTO MUTUI PRE-RIFORMA CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

Regioni	Lire
Piemonte	423.976.830
Valle D'Aosta	330.262.422
Lombardia	569.304.521
Provincia autonoma di Bolzano	85.444.708
Provincia autonoma di Trento	109.368.982
Veneto	1.357.490.812
Friuli-Venezia Giulia	198.186.793
Liguria	424.610.888
Emilia-Romagna	573.291.638
Toscana	1.057.454.247
Umbria	1.071.970.677
Lazio	1.349.296.135
Marche	806.730.004
Abruzzo	674.931.664
Molise	122.185.537
Campania	1.026.786.907
Puglia	996.899.996
Basilicata	555.287.832
Calabria	996.377.986
Sicilia	241.177.905
Sardegna	101.079.627
Totale	13.072.116.111

96A4090

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Approvazione del progetto relativo alla costruzione del nuovo padiglione AIDS presso l'ospedale Galliera di Genova nell'ambito del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS, e le successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993 n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalle citate leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 24 dicembre 1993, n. 492, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Vista la deliberazione in data 8 agosto 1995 con la quale la regione Liguria ha rideterminato il proprio programma di interventi — nell'ambito del programma nazionale di lotta all'AIDS — per adeguarlo alle nuove esigenze determinate dalle necessità di riallineamento dei prezzi, dalla variazione degli standard quantitativi (numero posti letto), dalla modifica dell'andamento dei dati epidemiologici;

Vista l'istanza di ammissione al finanziamento presentata dalla regione Liguria ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995 per il progetto relativo alla costruzione del nuovo padiglione AIDS nell'ospedale Galliera di Genova;

Visto il parere del Ministero della sanità trasmesso con nota n. 100/SCPS/5.4271 del 25 marzo 1996;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, è ammesso a finanziamento il progetto relativo alla costruzione del nuovo padiglione AIDS nell'ospedale Galliera di Genova, per l'importo del mutuo a carico dello Stato pari

L. 4.825.879.771, al netto delle anticipazioni concesse al Ministero della sanità, a fronte di un costo omplessivo di L. 8.460.397.690.

Al fine di evitare la formazione di giacenze di cassa nutilizzate, a fronte di oneri per mutui assunti dallo Stato, in occasione della prossima richiesta di mutuo la egione utilizzerà per intero la residua quota già trasferita la parte del Ministero della sanità a titolo di nticipazione per gli interventi nell'edilizia.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti ubblici procederà alle verifiche di competenza, infornando il CIPE della regolare attuazione della presente leliberazione.

Il Ministro della sanità sottoporrà al CIPE gli altri programmi di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, se modificati rispetto a quelli a suo tempo approvati con delibera CIPE del 21 dicembre 1993.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 167

96A4089

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 6 marzo 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area limitrofa al Parco delle Madonie, ricadente nel territorio dei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 2376 del 2 agosto 1991, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, ai sensi della legge n. 1497/1939 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Esaminato il verbale redatto nella seduta dell'11 giugno 1993, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area limitrofa al Parco delle Madonie ricadente nei territori dei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa;

Accertato che il predetto verbale dell'11 giugno 1993 è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa e depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939 e, precisamente, dal 23 giugno 1993 al 23 settembre 1993;

Accertato che si è ritenuto opportuno e necessario di inserire la sopracitata area negli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Palermo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 20 giugno 1939, n. 1497, e nel rispetto delle indicazioni di cui ai numeri 4 e 5 e dell'art. 9 del successivo regolamento di esecuzione del 30 giugno 1940, n. 1357, per i motivi di cui di seguito:

la proposta di vincolo tiene conto dei risultati delle indagini archeologiche fino a questo momento svolte, delle fortunate campagne di scavo eseguite e di alcuni ritrovamenti fortuiti che hanno aggiunto nuovi decisivi elementi alla conoscenza dei siti archeologici.

Il territorio in cui ricade il vincolo rappresenta un contesto ambientale di grande interesse dal punto di vista archeologico-antropologico-ambientale. La questione della sua tutela e valorizzazione rappresenta un forte e costante impegno da parte degli organi preposti, che proponendosi di interpretare la tutela del territorio nel rispetto del complesso dei suoi caratteri culturali, perseguono una piena valorizzazione della area in questione, non prescindendo dallo studio dello stretto legame che intercorre tra le presenze archeologiche e il contesto ambientale. In particolare, l'area interessata dal vincolo riveste un elevato interesse archeologico, dovuto alla viabilità usturale delle vallate dell'Himera meridionale e soprattutto alla presenza di terreni naturalmente vocati ad uso agricolo e pastorale.

La varietà del paesaggio con affioramenti calcarei, zone collinari, presenze di acque, ha determinato nel tempo un popolamento testimoniato da centri abitati e fattorie variamente dislocate nel territorio.

La conoscenza archeologica dell'area, come detto, è fatto recente. Fino a pochi anni fa non vi era alcuna segnalazione di siti archeologici, mentre solo di recente

grazie ad un lavoro di ricognizione sono stati segnalati alcuni siti di età greco-romana e medioevale. In questo panorama emergono i centri abitati fortificati di Serra di Puccia, Cozzo di Puccia e Monte Catuso che, dal materiale raccolto in superficie sembrano essere stati occupati tra il VI ed il V secolo a.C. Nell'altra zona di elevato interesse, frequentato prevalentemente in età romana e forse anche in età preistorica, è la c.d. contrada Susafa, a sud e a sud-ovest di Monte Catuso. Altri rinvenimenti, probabilmente legati a fattorie di età greca e romana, si trovano in prossimità di S. Giacinto e Tudia.

Serra di Puccia è uno sperone roccioso che caratterizza il paesaggio del territorio compreso tra il comune di Caltavuturo e quello di Polizzi Generosa. Il centro antico di Serra di Puccia doveva essere poco più che un villaggio. L'importanza del centro risiede nel fatto che, sino ad ora; e l'unico insediamento dell'entroterra in rapporto cronologico con Himera, in quanto sembra essere stato abbandonato al momento della distruzione della colonia Greca. Sono stati localizzati inoltre tratti della cinta muraria che doveva correre a mezza costa sui lati meno difesi per ustura. La necropoli si trova ai piedi dell'abitato e si tratta, probabilmente, di una necropoli ad inumazione; tra i reperti raccolti in superficie sono numerosi i frammenti di ceramica indigena.

Cozzo di Puccia recita nella storia il ruolo di caposaldo a controllo della usturale via di collegamento tra l'alta valle dell'Himera meridionale e l'area spartiacque tra i due Himera e il Platani.

Altro insediamento di elevato interesse, frequentati probabilmente in età romana o forse anche in età preistorica è la cd. contrada Susafa a sud e a sud-est di Monte Catuso.

Altri rinvenimenti, probabilmente legati a fattorie di età greca e romana, si trovano in prossimità di S. Giacinto e Tudia.

È tuttavia probabile che, considerato lo stato ancora iniziale della ricerca archeologica nella zona in questione, si puo ragionevolmente supporre che il popolamento nell'antichità abbia avuto una maggiore intensità e presenza rispetto allo stato attuale delle conoscenze.

In queste zone, oggetto del presente studio, l'economia dell'area è basata sull'agricoltura. In alcuni documenti risalenti al XII e XIII secolo compaiono voci relative ad orti e coltivazioni cerealicole; è, quindi, appartenente alla storia, la vocazione agricola della zona. Tutto il complesso dell'area rappresenta un frammento di paesaggio tradizionale antropizzato, espressivo, nel tempo, sia dalle colture pregiate, sia dall'uso agricolo che in ragione della fertilità del suolo, della disponibilità idrica e della morfologia dei terreni è stato fatto dell'area senza soluzione di continuità sin dai piu remoti insediamenti. Masserie e bagli, ancora integri come le Casa Susafa, le Case Chiesazza, il Baglio Catuso Vecchio, il Baglio Catuso Nuovo, le Case Puccia, il Baglio Tudiota e la Masseria Tudia e quella del contesto agricolo ad essa legata sono il centro propulsore della vita e più tardi della sperimentazione agraria. Le masserie siciliane sono legate strettamente alle condizioni ambientali, storiche ed economiche dell'isola. La loro origine è documentata, a partire dal XIII secolo, dalle norme emanate, da Federico II, che dovevano organizzare le masserie come centri di produzione agricola assolvendo così, nelle terre feudali, alla funzione di centri operativi, piuttosto che di unità amministrative. Le masserie, siciliane subirono un cambiamento in età moderna a causa del rinnovamento della vita agricola, la quale vide aumentare la richiesta di cereali, dalla ripresa del mercato, dall'aumento degli spazi produttivi o dalle nuove colonizzazioni di terre abbandonate.

Le masserie si svilupparono notevolmente nel periodo che va dal XVI al XVII secolo quando l'enfiteusi arricchiva i massari. Così tantissimi casoli in questo periodo, avviando attività di monocolture, si ripopolarono.

Alla luce di quanto esposto, la salvaguardia dei siti archeologici e delle masserie costituisce uno dei principali obiettivi di tutela del paesaggio. Si pone la necessità di una normativa di uso del suolo a tutela delle sue attuali caratteristiche, con esclusione delle trasformazioni più radicali sul territorio.

Il paesaggio agrario storicizzato è caratterizzato dalla presenza di antichi percorsi di collegamento tra le masserie che punteggiano il territorio attraversandolo da nord a sud. L'area perimetrata in rosso nella allegata cartografia è inserita in un ambito territoriale di estrema bellezza ambientale, per la contestuale presenza di caratteri geomorfologici e paesaggistici di indubbio interesse. Dal punto di vista morfologico il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di affioranti terreni plastici, solcati da corsi d'acqua a regime prevalentemente torrentizio con alvei poco incassati, mentre le aree caratterizzate dalla presenza di formazioni rigide presentano pendenze più ripide con evidenti pareti rocciose emergenti dalla sottostante coltre argillosa. Esse danno origine a una serie di creste che separano fisicamente l'area montagnosa Madonita a nord, dal paesaggio ondulato rappresentato dalle colline dell'interno a sud, e costituiscono nell'insieme una emergenza paesaggistica di incomparabili bellezze.

Il paesaggio si fonde ed armonizza quasi in simbiosi con le masserie e i bagli che tutt'oggi nel contesto delle zone interne dell'isola risultano emergenze di eccezionale interesse etno-antropologico, testimonianti aspetti della cultura materiale e delle attività dell'uomo, costituenti significative e ormai rare testimonianze di particolari tipologie sul mondo agrario, gravitante intorno al feudo e pertanto legate a particolari periodi della storia dell'isola;

Ritenuto che l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, punto 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nasce dalla necessità di tutelare una vasta area dove la costante presenza dell'uomo sin dai tempi più remoti è testimoniata non solo da numerosissimi ritrovamenti archeologici ma dalla costruzione, nel tempo, di bagli e masserie, può evitare gravi alterazioni della immagine paesistica di un'area così sensibile. In tal senso il vincolo paesistico non può costituire limite per lo sviluppo dei centri urbani sopracitati, ma garanzia che questo avvenga in forme programmate e rispettose delle valenze

panoramiche dei luoghi. Inoltre stabilisce condizioni di parità nei confronti dei detentori degli immobili, poiché l'intera area del Parco delle Madonie, e non soltanto alcune parti di essa, viene sottoposta a tutela come unità territoriale essendo stata posta sotto regime di tutela paesaggistica già dal novembre 1987 (vedi decreto n. 2272 del 17 maggio 1989);

Accertato che l'area limitrofa al Parco delle Madonie ricadente nei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa, oggetto della misura di salvaguardia in argomento, resta ubicata sul versante sinistro di una delle dorsali che, con andamento nord-sud sezionano il fianco settentrionale della catena montuosa delle Madonie, nella Sicilia centro-occidentale.

Geograficamente la zona resta delimitata dalle s.s. dalle strade carrozzabili e dai confini naturali del territorio;

Rilevato che l'area, oggetto del presente provvedimento, è perimetrata vincolisticamente come segue:

partendo a nord dalla s.s. 120, il perimetro dell'area vincolanda si allontana da questa passando per il C.zo Fra Giacomo e scendendo quindi verso il Vallone Passo di Mattina; da qui lungo il sito di una vecchia trazzera oltrepassa il C.zo Catuso, scende verso Port.la Pero, passando per la masseria Tudiota. Da qui sempre sul sito della vecchia trazzera citata prima, giunge alla masseria Tudia, percorre un tratto della s.s. 121 per poi — attraversando il Vallone Tudia, passando dalla masseria Turrume — risalire verso le case vecchie Susafa. Ancora attraversa il vallone Susafa e le case nuove Susafa, attestandosi, infine, sul sito che, da case nuove Susafa sale verso il territorio di Polizzi, tornando a nord sulla s.s. 120;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale dell'11 giugno 1993 a supporto della proposta di vincolo dell'area limitrofa al Parco delle Madonie, come descritta nel verbale medesimo — parte sostanziale del presente provvedimento —, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona;

Rilevato che nessuna opposizione è stata inoltrata nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge n. 1497/39;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale dell'11 giugno 1993;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area limitrofa al Parco delle Madonie, in conformità della proposta dell'11 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area limitrofa al Parco delle Madonie, descritta nel verbale dell'11 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo è delimitata, con tratteggio e campitura, nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana unitamente al verbale redatto nella seduta dell'11 giugno 1993 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ed alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa.

Palermo, 6 marzo 1996

L'assessore: PANDOLFO

ALLEGATI

Verbale 11 giugno 1993

VINCOLO PAESAGGISTICO RICADENTE NEI TERRITORI DI POLIZZI GENEROSA, CALTAVUTURO, PETRALIA SOTTANA, CASTELLANA SICULA.

Perimetrazione e motivazione.

La proposta di vincolo paesaggistico ricadente nei territori di Polizzi Generosa, Caltavuturo, Petralia Sottana e Castellana Sicula nasce dalla necessità di tutelare una vasta area dove la costante presenza

dell'uomo sin dai tempi più remoti è testimoniata non solo da numerosissimi ritrovamenti archeologici ma dalla costruzione, nel tempo, di bagli e masserie, a testimonianza della fervida vita dei campi.

La perimetrazione dell'area interessata dal vincolo paesaggistico citato segue in parte le s.s., in parte le carrozzabili, in parte confini naturali del territorio: in particolare a nord il perimetro si attesta sulla s.s. 120 da cui si allontana passando per il C.zo Fra Giacomo e scendendo quindi verso il vallone Passo di Mattina; da qui lungo il sito di una vecchia trazzera oltrepassa il C.zo Catuso, scende verso Port.la Pero, passando per la Masseria Tudiota. Da qui sempre sul sito della vecchia trazzera citata prima, giunge alla masseria Tudia, percorre un tratto della s.s. 121 per poi, passando dalla masseria Turreme, risalire verso le case vecchie Susafa. Ancora attraversa il vallone Susafa e le case nuove Susafa e infine attestandosi sul sito che, da case nuove Susafa sale verso il territorio di Polizzi, torna a nord sulla s.s. 120.

La proposta di vincolo tiene conto dei risultati delle indagini archeologiche fino a questo momento svolte, delle fortunate campagne di scavo eseguite e di alcuni ritrovamenti fortuiti che hanno aggiunto nuovi decisivi elementi alla conoscenza dei siti archeologici.

Il territorio in cui ricade il vincolo rappresenta un contesto ambientale di grande interesse.dal punto di vista archeologico etno-antropologico-ambientale.

La questione della sua tutela e valorizzazione rappresenta un forte e costante impegno da parte degli organi preposti, che proponendosi di interpretare la tutela del territorio nel rispetto del complesso dei suoi caratteri culturali, perseguono una piena valorizzazione dell'area in questione, non prescindendo dallo studio dello stretto legame che intercorre tra le presenze archeologiche e il contesto ambientale.

In particolare l'area interessata dal vincolo riveste un elevato interesse archeologico, dovuto alla viabilità usturale delle vallate dell'Himera meridionale e soprattutto alla presenza di terreni naturalmente vocati ad uso agricolo e pastorale.

La varietà, del paesaggio con affioramenti calcarei, zone collinari, presenze di acque, ha determinato nel tempo un popolamento testimoniato da centri abitati e fattorie variamente dislocate nel territorio.

La conoscenza archeologica dell'area, come già detto, è fatto recente. Fino a pochi anni fa non vi era alcuna segnalazione di siti archeologici, mentre solo di recente grazie a un lavoro di ricognizione sono stati segnalati alcuni siti di età greco-romana e medievale. In questo panorama emergono i centri abitati fortificati di Serra di Puccia, Cozzo di Puccia e Monte Catuso che, dal materiale raccolto in superficie sembrano essere stati tra il VI e il V sec. a. C.

Nell'altra zona di elevato interesse, frequentato prevalentemente in età romana e forse anche in età preistorica, è la cosidetta contrada Susafa, a sud e a sud-ovest di Monte Catuso. Altri rinvenimenti, probabilmente legati a fattorie di età greca che romana, si trovano in prossimità di S. Giacinto e Tudia.

Serra di Puccia è uno sperone roccioso che caratterizza il paesaggio del territorio compreso tra il comune di Caltavuturo e quello di Polizzi Generosa. Il centro antico di Serra di Puccia doveva essere poco più che un villaggio. L'importanza del centro risiede nel fatto che, sino ad ora è l'unico insediamento dell'entroterra in rapporto cronologico con Himera, in quanto sembra essere stato abbandonato al momento della distruzione della colonia Greca. Sono stati localizzati inoltre tratti della cinta muraria che doveva correre a mezza costa sui lati meno difesi per ustura. La necropoli si trova ai piedi dell'abitato e si tratta probabilmente di una necropoli ad inumazione; tra i reperti raccolti in superficie sono numerosi i frammenti di ceramica indigena.

Cozzo di Puccia che recita nella storia il ruolo di caposaldo a controllo della usturale via di collegamento tra «l'alta valle dell'Himera meridionale e l'area di spartiacque tra i due Himera e il Platani.

Altro insediamento di elevato interesse, frequentato probabilmente in età romana o forse anche in età preistorica è la cosiddetta contrada Susafa a sud e a sud-est di Monte Catuso.

Altri rinvenimenti, probabilmente legati a fattorie di età greca e romana, si trovano in prossimità di S. Giacinto e Tudia.

È tuttavia probabile che, considerato lo stato ancora inlziale della ricerca archeologica nella zona in questione, si può ragionevolmente supporre che il popolamento nell'antichità abbia avuto una maggiore intensità e presenza rispetto allo stato attuale delle conoscenze.

In queste zone, oggetto del presente studio, l'economia dell'area è basata sull'agricoltura. In alcuni documenti risalenti al XII - XIII sec. compaiono voci relative a orti e coltivazioni cerealicole; è quindi appartenente alla storia, la vocazione agricola della zona. Tutto il complesso dell'area rappresenta un frammento di paesaggio tradizionale antropizzato, espressivo, nel tempo, sia delle colture pregiate, sia dell'uso agricolo che in ragione della fertilità del suolo, della disponibilità idrica della morfologia dei terreni è stato fatto dell'area senza soluzione di continuità sin dai più remoti insediamenti. Masserie e bagli, ancora integri come le «case Susafa», le «case Chiesazza», il «baglio Catuso vecchio», il «baglio Catuso nuovo», le «case Puccia», il «baglio Tudiotta» e la «Masseria Tudia» e quella del contesto agricolo ad essa legata sono il centro propulsore della vita e più tardi della sperimentazione agraria. Le masserie siciliane sono legate strettamente alle condizioni ambientali, storiche ed economiche dell'isola. La loro origine è documentata a partire dal XIII sec. dalle norme emanate da Federico II che dovevano organizzare le masserie come centri di produzione agricola assolvendo così, nelle terre feudali, alla funzione di centri operativi, piuttosto che di unità amministrative. La masseria siciliana subì un cambiamento in età moderna a causa del rinnovamento della vita agricola, rinnovamento dettato dalla maggiore richiesta di cereali, dalla ripresa del mercato, dall'aumento degli spazi produttivi o dalle nuove colonizzazioni di terre abbandonate.

La masseria vede il suo sviluppo nel periodo che va dal XVI al XVII secolo quando l'enfiteusi arricchiva i massari.

Così tanti casoli in questo periodo si ripopolavano avviando attività di monocolture.

Alla luce di quanto sopra esposto, la salvaguardia sia dei siti archeologici sia delle masserie costituisce uno dei principali obiettivi di tutela del paesaggio. Pertanto si pone la necessità di una normativa di uso del suolo a tutela delle sue attuali caratteristiche, con esclusione delle trasformazioni più radicali sul territorio. Il paesaggio agrario storicizzato è caratterizzato dalla presenza di antichi percorsi di collegamento tra le masserie che punteggiano il territorio e che lo attraversano da nord a sud. L'area perimetrata in rosso nell'allegata cartografia è inserita in un ambito territoriale di estrema bellezza ambientale, per la contestuale presenza di caratteri geomorfologici e paesaggistici di indubbio interesse. Dal punto di vista morfologico il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di affioranti terreni plastici, solcati da corsi d'acqua a prevalente regime torrentizio con alvei poco incassati, mentre nelle aree caratterizzate dalla presenza di formazioni rigide, le pendenze sono più ripide e si evidenziano pareti rocciose emergenti dalla sottostante coltre argillosa. Esse danno origine a una serie di creste che separano fisicamente l'area montagnosa Madonita, a nord, dal paesaggio ondulato rappresentato dalle colline dell'interno a sud costituiscono nell'insieme una emergenza paesaggistica di incomparabili bellezze. Il paesaggio si fonde e si armonizza quasi in simbiosi con le masserie e i bagli che tutt'oggi nel contesto delle zone interne dell'isola sono emergenze di eccezionale interesse etno-antropologico, testimonianti aspetti della cultura materiale e delle attività dell'uomo, costituenti significative e ormai rare testimonianze di particolari tipologie sul mondo agrario, gravitante intorno al feudo e pertanto legate a particolari periodi della storia dell'isola.

ALLEGATO

96A4032

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 15 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1995, n. 264;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 marzo 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 aprile 1996;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

La facoltà di magistero, a seguito del decreto ministeriale 2 agosto 1995 che modifica la tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è trasformata nella nuova facoltà di scienze della formazione.

Il capo III, ordinamento degli studi, viene altresì modificato come segue:

Capo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 16.

La Libera Università Maria Santissima Assunta comprende le seguenti facoltà:

1) facoltà di scienze della formazione;

2) facoltà di lettere e filosofia;

3) facoltà di giurisprudenza.

Presso la Libera Università Maria Santissima Assunta sono inoltre istituite:

scuola diretta a fini speciali per educatori professionali;

una biblioteca.

Il funzionamento della biblioteca sarà disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 17.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

La facoltà di scienze della formazione conferisce:

laurea in scienze dell'educazione;

diploma in servizio sociale, con una sezione staccata «S. Silvia» in Palermo.

Presso la facoltà di scienze della formazione è inoltre istituita una scuola diretta a fini speciali per educatori professionali.

Art. 18.

Corso di laurea in materie letterarie

Soppresso e così sostituito:

Norma transitoria

A partire dall'anno accademico 1996-97, gli studenti già iscritti al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero proseguono gli studi presso la facoltà di lettere e filosofia con prescrizione di adeguamento di ufficio.

Art. 20.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere

L'intero articolo 20, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, con la soppressione della locuzione «europee», è trasferito alla facoltà di lettere e filosofia dopo l'art. 31, con il conseguente spostamento degli articoli successivi.

Art. 21.

Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari

Soppresso e sostituito dal seguente:

Norma transitoria

Gli studenti che alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana siano già iscritti a un anno di corso potranno completare gli studi secondo il preesistente ordinamento didattico del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari nella facoltà di scienze della formazione.

Art. 29.

Facoltà di lettere e filosofia

La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

laurea in lettere;

laurea in filosofia;

laurea in lingue e letterature straniere;

laurea in scienze della comunicazione;

diploma universitario in giornalismo;

diploma universitario in tecnica pubblicitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 giugno 1996

Il rettore: DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

96A4057

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1994 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di agraria nella riunione del 27 settembre 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 18 dicembre 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 19 dicembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Univeristà di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nella riunione dell'8 marzo 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel Titolo III — Scuole di specializzazione, la dicitura sez. X scuole di specializzazione annesse alla facoltà di agraria viene modificata in sez. X - Diplomi di specializzazione del settore agrario.

Gli articoli da 911 a 917 relativi alla scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia vengono soppressi e sostituiti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli relativi alle norme comuni alle scuole di specializzazione del settore agrario ed alla scuola di specializzazione in scienze viticole ed enologiche.

Sez. X - DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE AGRARIO

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 911. — Il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 1, tab. XLV, allegata al D.M. 7 ottobre 1994, consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 912. — I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

Art. 913. — Il numero degli iscritti a ciascuno anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della scuola, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 914. — Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 915. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 916. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 915, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 917. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 918. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Capo II

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 919. — Alla facoltà di agraria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione: Scienze viticole ed enologiche.

1. *Scuola di specializzazione in Scienze viticole ed enologiche.*

Art. 920. — Il corso di specializzazione in Scienze viticole ed enologiche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918.

Il numero massimo di iscritti alla scuola è determinato in 20 per ciascun anno di corso per un totale di 40 specializzandi.

La sede amministrativa della scuola di specializzazione in Scienze viticole ed enologiche è presso il dipartimento di colture arboree dell'Università degli studi di Torino.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di agraria.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 916, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di biochimica e fisiologia vegetale e di genetica agraria. Settori: G07A; E01E; G04X;

Area 2. Coltivazione e difesa della vite. Settori: G02B; G06A; G06B;

Area 3. Enologia. Settori: G08A; G08B; G05B;

Area 4. Controllo e gestione della qualità nell'industria enologica. Settori: G08A; G08B;

Area 5. Qualità sensoriali e nutrizionali del vino. Settori: G08A; E06B; G07A.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Biotecnologie agro-industriali;

Chimica;

Chimica industriale;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze e tecnologie alimentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 31 maggio 1996

Il rettore: DIANZANI

96A4093

DECRETO RETTORALE 3 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria nelle riunioni del 30 giugno e 18 ottobre 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 18 dicembre 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 19 dicembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale nella riunione dell'8 marzo 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel Titolo III — Scuole di specializzazione, la dicitura sez. XI scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina veterinaria viene modificata in sez. XI — Diplomi di specializzazione del settore veterinario.

Gli articoli da 918 a 945 relativi alle scuole di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, in ispezione degli alimenti di origine animale, in radiologia veterinaria ed in sanità animale igiene dell'allevamento e delle produzioni animali vengono soppressi e sostituiti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli relativi alle norme comuni alle scuole di specializzazione del settore veterinario ed alle scuole di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, in ispezione degli alimenti di origine animale, in radiologia veterinaria ed in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche.

Sez. XI — DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE AGRARIO

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 918. — Alla facoltà di medicina veterinaria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici;

ispezione degli alimenti di origine animale;

radiologia veterinaria;

sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 919. — I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 920. — Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 921. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 922. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 921, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 923. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire

orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 924. — L'università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Capo II

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. *Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici.*

Art. 925. — Il corso di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 918, 919, 920, 921, 922, 923 e 924.

Il numero massimo di iscritti alla scuola è determinato in 15 per ciascun anno di corso per un totale di 45 specializzandi.

La sede amministrativa della scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici è presso il dipartimento di patologia animale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina veterinaria.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 922, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1. — Anatomia e fisiologia. Lo specializzando dovrà approfondire le sue conoscenze sulla istologia, anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschile e femminile degli animali domestici, con particolare riferimento all'anatomia topografica e all'endocrinologia, anche come presupposto all'utilizzazione delle moderne tecnologie riproduttive.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V34B.

Area 2. — Patologia ostetrico-ginecologica. Lo specializzando dovrà acquisire aggiornate e specifiche nozioni sull'eziopatogenesi delle affezioni genitali, sui quadri anatomopatologici da esse determinati, nonché sulle varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V34B.

Area 3. — Malattie infettive e parassitarie. Lo specializzando dovrà acquisire aggiornate e specifiche nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive e infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V34B.

Area 4. — Zootecnia e alimentazione. Lo specializzando dovrà acquisire concetti di selezione applicati alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento, con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 5. — Applicazioni biotecnologiche in riproduzione animale. Lo specializzando dovrà acquisire nozioni avanzate sulla pratica della fecondazione artificiale nelle varie specie domestiche, sulle metodiche di prelievo e di inseminazione, nonché sulle tecnologie ad esse connesse; analoghe nozioni avanzate dovrà acquisire sulla pratica dell'embryo transfer, con particolare riferimento al controllo, condizionamento e potenziamento della funzione riproduttiva, nonché alle tecniche di maturazione gametica, di fecondazione in vitro e di coltivazione, di manipolazione e di conservazione di embrioni. Dovrà inoltre conoscere le disposizioni legislative nazionali, comunitarie ed internazionali connesse a tali pratiche ed in particolare alla produzione e commercializzazione di gameti ed embrioni.

Settori scientifico disciplinari: V30B, V34B.

Area 6. — Clinica ostetrica veterinaria. Lo specializzando dovrà acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva degli animali domestici, sugli aspetti sintomatologici in corso di patologie individuali e d'allevamento, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, sulle disendocrinie condizionanti l'attività riproduttiva; dovrà apprendere i più accurati metodi diagnostici in materia, comprese le metodiche di laboratorio nelle loro varie applicazioni ed i sussidi diagnostici messi a disposizione dalle moderne tecnologie; dovrà infine conoscere possibilità e limiti dei vari interventi terapeutici.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

2. *Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale.*

Art. 926. — Il corso di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 918, 919, 920, 921, 922, 923 e 924.

Il numero massimo di iscritti alla scuola è determinato in 30 per ciascun anno di corso per un totale di 90 specializzandi.

La sede amministrativa della scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale è presso dipartimento di patologia animale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina veterinaria.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 922, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1. — Morfo-fisio-patologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomopatologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31A.

Area 2. — Produttivo-approvvigionale-tecnologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali, e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi.

Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D.

Area 3. — Diritto e legislazione alimentare. Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovrà altresì approfondire le nozioni concernenti il *Codex Alimentarius* e la legislazione italiana e C.E.E. sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al «Veterinario ufficiale».

Settori scientifico disciplinari: V31B, V33B, N03X.

Area 4. — Microbiologia alimentare. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova, ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests microbiologici e micologici. Dovrà altresì affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A, V32B.

Area 5. — Biochimico-tossicologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria.

Dovrà altresì acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (C.E.E.) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici.

Settori scientifico disciplinari: V30B, V31B, V33A.

Area 6. — Metodologia clinica degli animali da reddito. Lo specializzando deve approfondire finalità e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali.

Favorite le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra due aree funzionali delle UU.SS.LL. per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

Area 7. — Ispezione sanitaria delle carni. Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruità igienica e qualitativa, dovrà altresì acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli «stabilimenti» di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B.

Area 8. — Ispezione sanitaria dei derivati carnei. Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei più diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B.

Area 9. — Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca. Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti, ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31B, P02B.

Area 10. — Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

3. Scuola di specializzazione in radiologia veterinaria.

Art. 927. — Il corso di specializzazione in radiologia veterinaria è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 918, 919, 920, 921, 922, 923 e 924.

Il numero massimo di iscritti alla scuola è determinato in 20 per ciascun anno di corso per un totale di 60 specializzandi.

La sede amministrativa della scuola di specializzazione in radiologia veterinaria è presso il dipartimento di patologia animale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina veterinaria, del dipartimento di patologia animale, del dipartimento di morfofisiologia veterinaria.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 922, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1. — Propedeutica. Acquisizione dei fondamenti fisici, biologici e biofisici, tecnologici, anatomici e fisiologici della diagnostica per immagini, della legislazione che la regola, delle metodiche e tecniche che la realizzano nella professione veterinaria.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31B, V33B.

Area 2. — Diagnostica. Acquisizione delle conoscenze dottrinali e pratiche che guidano la lettura, l'analisi e l'interpretazione dei documenti diagnostici.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V32A, V32B, V33B, V34A.

Area 3. — Terapeutica radiologica e medicina nucleare. Acquisizione delle conoscenze pratico professionali che riguardano la terapia con radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, l'impiego di radionuclidi.

Settori scientifico disciplinari: V30B, V31A, V31B, V32B, V33A, V33B, V34A, V34B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

4. Scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche.

Art. 928. — Il corso di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 918, 919, 920, 921, 922, 923 e 924.

Il numero massimo di iscritti alla scuola è determinato in 25 per ciascun anno di corso per un totale di 75 specializzandi.

La sede amministrativa della scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche è presso dipartimento di produzioni animali, epidemiologia ed ecologia.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina veterinaria.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 922, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1. — Igiene degli allevamenti. Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su: struttura dei ricoveri, alimentazione, riproduzione, benessere, etologia ed inquinamento ambientale.

Settori scientifico disciplinari: F22A, G09B, G09C, G09D, V32A, V34B.

Area 2. — Informatica ed epidemiologia veterinaria. Nozioni di informatica di base essenziali sia ai fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico, ecc.) che ai fini sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.).

Settori scientifico disciplinari: G09A, S02X, V32A, V33B.

Area 3. — Malattie a carattere contagioso. Nozioni riguardanti patologia, diagnosi e profilassi delle malattie infestive ed infettive con particolare riguardo alle normative interne ed internazionali relative al movimento di animali e derrate alimentari, su scala comunitaria e non, ed alle diverse metodologie di prevenzione.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B.

Area 4. — Sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva. Comprende nozioni specifiche inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie degli animali trasmissibili all'uomo per attività professionali (contagio diretto) e per contatto indiretto attraverso gli alimenti di origine animale e/o reflui zootecnici.

Settori scientifico disciplinari: H02X, V32A, V32B, V33B.

Area 5. — Produzioni zootecniche, residui di farmaci e di sostanze potenzialmente tossiche o nocive. Lo specializzando deve acquisire approfondite nozioni relativamente alla qualità merceologica degli alimenti di origine animale oltre che al controllo di sostanze tossiche o comunque nocive potenzialmente, presenti nelle derrate alimentari.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V33A.

Area 6. — Giuridica. Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze sulle norme di diritto civile, penale ed amministrativo oltre che sulla organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico disciplinari: N01X, N03X, N09X.

Area 7. — Economica. Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico disciplinari: G01X, N10X, N15X, P01F, P01G, P01H, P01I, P01j.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 giugno 1996

Il rettore: DIANZANI

96A4094

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attività nelle aree depresse del territorio nazionale».

Il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attività nelle aree depresse del territorio nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1996.

96A4068

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri».

Il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1996.

96A4069

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica».

Il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1996.

96A4070

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231, recante: «Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale».

Il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231, recante: «Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1996.

96A4071

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232, recante: «Disposizioni urgenti in materia contabile-finanziaria».

Il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232, recante: «Disposizioni urgenti in materia contabile-finanziaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1996.

96A4072

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, in Roma

Con decreto ministeriale 15 giugno 1996 sono state apportate le modifiche allo statuto dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.), con sede in Roma, approvate dal congresso nazionale dei soci in data 15 giugno 1991.

96A4077

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran premio di Monza e Palio della Balestra di Lucca e Massa Marittima. (Estrazione del 23 giugno 1996).

Elenco dei biglietti vincenti della lotteria nazionale del Gran premio di Monza e Palio della Balestra di Lucca e Massa Marittima, avvenuta in Roma il 23 giugno 1996:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie AC n. 64170 di lire 2 miliardi abbinato al pilota Boldrini Andrea;

2) Biglietto serie AD n. 05846 di lire 200 milioni abbinato al balestriere Masserizzi Roberto città di Massa Marittima;

3) Biglietto serie P n. 17995 di lire 120 milioni abbinato al pilota Scilla Alberto;

4) Biglietto serie N n. 95400 di lire 120 milioni abbinato al balestriere Collodi Alberto città di Lucca;

5) Biglietto serie R n. 12018 di lire 80 milioni abbinato al pilota Barbosa Joao;

6) Biglietto serie C n. 54704 di lire 80 milioni abbinato al balestriere Maestrini Andrea città di Massa Marittima.

B) *Premi di seconda categoria:*

quindici premi di lire 30 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie A 50671
2) Biglietto serie A 94798
3) Biglietto serie C 97852
4) Biglietto serie F 96621
5) Biglietto serie G 31518
6) Biglietto serie G 85686
7) Biglietto serie Q 01250
8) Biglietto serie Q 22173
9) Biglietto serie Q 67141
10) Biglietto serie R 69598
11) Biglietto serie T 62654
12) Biglietto serie T 87117
13) Biglietto serie U 86131
14) Biglietto serie AB 34707
15) Biglietto serie AC 80750

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie AC 64170 L. 2.500.000;
2) Biglietto serie AD 05846 L. 1.300.000;
3) Biglietto serie P 17995 L. 900.000;
4) Biglietto serie N 95400 L. 900.000;
5) Biglietto serie R 12018 L. 700.000;
6) Biglietto serie C 54704 L. 700.000.

Ai venditori dei quindici premi di seconda categoria L. 600.000 ciascuno.

96A4076

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica n. 251 del 15 aprile 1996

Società Inverni della Beffa S.p.a., via Ripamonti, 99 - 20141 Milano.

Specialità medicinale: SUCRALFIN, sospensione flacone 200 ml, n. di A.I.C.: 025822040.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti:

sorbitolo (70 per cento) non cristallizzabile 12 g;

glicerolo 8 g;

cellulosa microcristallina e sodio carbossimetiolcellulosa 1,2 g;

crospovidone 1 g;

metilidrossipropilcellulosa 1 g;

idrossietilcellulosa 0,240 g;

saccarina sodica 0,040 g.

Estratto provvedimento di modifica n. 315/1996

Società laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., corso Cavour, 70 - 27035 Mede.

Specialità medicinale: RINOVIT, pomata rinologica 12 g, n. di A.I.C.: 000872059.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti:

metil p-idrossibenzoato g 0,05;

propil p-idrossibenzoato g 0,05;

glicerina g 5,00;

olio di vaselina g 5,00;

vaselina bianca filante g 87,40.

Estratto provvedimento di modifica n. 321 del 29 aprile 1996

Società S.p.a. farmaceutici DAMOR, via S. Maria a Cubito, 27 - 80145 Napoli.

Specialità medicinale: BIOARGININA OS 20 fl 20 ml, n. di A.I.C.: 017432042.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti:

saccarosio 1 g;

sorbitolo 1 g;

saccarina sodica 10 mg;

ammonio glicirizzinato 10 mg;

metile p-idrossibenzoato 18 mg;

propile p-idrossibenzoato 2 mg;

alcol etilico 96° 0,5 ml;

aroma di cacao 14 mg;

aroma di caramel mou 14 mg;

aroma di albicocca;

acqua depurata q.b. a 20 ml.

96A4874

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati» — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successivamente modificata con decreti del Presidente della Repubblica: 1° agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990 — ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Frascati» — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, e successive modifiche — è modificato con l'integrazione dei nuovi commi sotto riportati che si collocano, in successione, dopo il comma 3.

«Le operazioni di imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata "Frascati" devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Tuttavia, tenuto conto delle particolari condizioni di tradizionalità, tali operazioni sono consentite — previa autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e previa istruttoria da parte della regione Lazio — in cantine ubicate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Castelli Romani" qui di seguito riportata a condizione che dimostrino di aver effettuato le suddette operazioni da almeno cinque anni continuativamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Detta zona comprende: in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma ed, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia.

La delimitazione della zona stessa viene di seguito descritta: partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il percorso di quest'ultimo sino all'incrocio con la via Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km 28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto d'incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confine provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in comune di Aprilia. La linea di demarcazione segue tale confine verso sud sino ad incrociare il Fosso Leschione che percorre verso sud fino alla confluenza con il Fosso di Carano risalendo verso est sino al confine della provincia di Roma e Latina.

Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino a aggiungere il fosso della Crocetta, segue verso sud lungo la strada provinciale che costeggia il sopracitato fosso e lungo la stessa scavalca la .s. 148, circoscrive il perimetro dell'impianto enologico Co.Pro.Vi. e a itroso rifacendo lo stesso percorso si ricongiunge alla Crocetta con il onfine provinciale. Continua verso est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in località Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e prosegue lungo la stessa in direzione sud est fino all'incrocio on il fosso di Cisterna.

Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino all'incrocio on la strada Cisterna-Cori, segue tale strada in direzione nord-est sino all'incrocio con il confine comunale di Cori in località Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del territorio del comune di Cori, lapprima in direzione sud, poi sud-est, quindi verso nord e nord-ovest aggiunge il confine provinciale in prossimità della strada Giulianello-Artena. Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiunge il onfine tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca li Papa, Rocca Priora sino alla località Colle di Fuori.

Procede, quindi verso nord sulla strada Valle dei Gocchi, dalla quale prosegue lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo, lapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi, in ocalità Corzanello, in direzione sud sino alla località Casella. Di tale ocalità lascia il confine del comune di Zagarolo per discendere verso ud-ovest sulla via dell'Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si accorda con la via Casilina al km 21,00. Percorre la via Casilina in lirezione Roma sino ad incrociare il G.R.A.».

96A4095

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Isonzo».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle lenominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, stituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, saminate le istanze presentate avverso il proprio parere relativo alla ichiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a lenominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Isonzo» — ipprovato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e uccessivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica '5 marzo 1988 — e la relativa proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1995, a seguito di apposito supplemento di istruttoria ha accolto le istanze di cui trattasi.

Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare li produzione già proposto in allegato al proprio parere sopra ichiamato, propone e riporta qui di seguito il testo integrale rielaborato n accoglimento delle suddette istanze.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a lenominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo lel Friuli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai equisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo lel Friuli» seguita dalla specificazione «bianco» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca bianca, elencati nel successivo comma 5, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» e «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel successivo comma 5, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», seguita dalla specificazione, «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel successivo comma 5, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controlla «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» è riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco e Chardonnay vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana);

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Moscato rosa;

Moscato giallo;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling italico;

Riesling da Riesling Renano);

Sauvignon;

Tocai friulano;

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon);

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Franconia;

Merlot;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo» Carbenet del Friuli» Cabernet, possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere prodotte nella zona che comprende l'intero territorio dei comuni di: Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei comuni di: Cormons, Capriva del Friuli, S. Lorenzo Isontino Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano in provincia di Gorizia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km 117, 500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia; segue quest'ultima verso sud per 200 metri e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località la Marcelliana); segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima di colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge

M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino. Segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino, fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Salgrado ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.

Segue tale ferrovia in direzione Gorizia ed al ponte sul fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-jugoslavo. Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva destra del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in località Bosco di Sotto, che segue verso sud sino al ponte sul T. Versa (località Braidata).

Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimità della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la località di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.

Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56 fino al sottopasso della ferrovia in prossimità di q. 49. Attraversato il sottopasso prosegue lungo la strada comunale che toccando quota 57, conduce alla località denominata Fontana del Faet e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che segnano il piede della collina.

Superate la località di San Giovanni e Lucia, la frazione di Brazzano e la località di San Rocco di Brazzano, si immette, in prossimità di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna del Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo detta linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre verso sud fino al ponte ui Pieris da dove la delimitazione è iniziata.

All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da escludersi parte del territorio del confine di Farra d'Isonzò sito sull'interno della delimitazione che segue:

partendo dalle case di Pusnar, il limite segue a nord la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48.

Da qui, verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat poi prende a sud la strada che attraversa Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini.

Di qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, dei vigneti già impiantati devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono avere un minimo di 3300 ceppi per ettaro. In tal caso le viti non potranno produrre mediamente più di kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.

Per la tipologia «Friuli Isonzo» vendemmia tardiva o «Isonzo del Friuli» vendemmia tardiva le operazioni di vendemmia debbono iniziare almeno trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale.

È vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per ettaro in collina specializzata per tutte le rimanenti tipologie.

Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a hl 91 per le tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a hl 84 per le altre tipologie di vino.

Per le tipologie «Friuli Isonzo» bianco o «Isonzo del Friuli» bianco «Friuli Isonzo» rosato o «Isonzo del Friuli» rosato e «Friuli Isonzo» rosso o «Isonzo del Friuli» rosso la produzione non deve superare le t 12 per Ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produziene dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine.

Le uve destiante alla vinificazione devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%. La tipologia rosato è ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Le tipologie «Friuli Isonzo» bianco o «Isonzo del Friuli» bianco «Friuli Isonzo» rosato o «Isonzo del Friuli» rosato possono essere prodotte nel tipo «frizzante», in ottemperanza alle norme vigenti, per la produzione dei vini frizzanti e devono designarsi in etichetta con l'indicazione aggiuntiva «frizzante».

La tipologia «Friuli Isonzo» rosso o «Isonzo del Friuli» rosso da designarsi in etichetta con l'indicazione aggiuntiva di «Friuli Isonzo» frizzante o spumante o «Isonzo del Friuli» frizzante o spumante può essere prodotta nel tipo frizzante o spumante seguendo le norme previste per la produzione dei vini frizzanti e spumanti.

Le tipologie «Friuli Isonzo» moscato giallo o «Isonzo del Friuli» moscato giallo, «Friuli Isonzo» moscato rosa o «Isonzo del Friuli» moscato rosa, «Friuli Isonzo» Pinot bianco o «Isonzo del Friuli» Pinot bianco e «Friuli Isonzo» Verduzzo friulano o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano da designarsi in etichetta con la dicitura «Friuli Isonzo» spumante o «Isonzo del Friuli» spumante possono essere prodotti nella tipologia spumante seguendo le relative norme per la produzione dei vini spumanti.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie.

Per tutti i vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» sono ammesse le operazioni di arricchimento utilizzando mosti concentrati rettificati o mosti concentrati o comunque utilizzando prodotti ammessi dalle disposizioni di legge vigenti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre l 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine ontrollata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla lenominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 70%.

È consentita nella misura massima del volume del 15% la orrezione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, frizzanti e spumanti con nosti e vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della lenominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono ispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, nustamente tannico e acido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5 per nille per i vini frizzanti;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E prevista la tipologia frizzante.

Rosso:

colore: rosso vivace, rubino;

profumo: leggermente erbacco;

sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima 4,5 per mille per i vini tranquilli;

5 per mille per i vini frizzanti;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E prevista la tipologia frizzante.

Rosso spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato gradevole;

sapore: secco o amabile, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5 per nille per le tipologie frizzanti;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E prevista la tipologia frizzante.

Verduzzo friulano:

colore: dorato più o meno carico;

profumo: vinoso caratteristico fruttato;

sapore: asciutto, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente annico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: dorato più o meno carico;

profumo: caratteristico di fruttato;

sapore: asciutto, amabile o dolce di corpo leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato giallo:

colore: caratteristico giallo paglierino:

profumo: tipico ed aromatico caratteristico;

sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato giallo spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: tipico aromatico caratteristico;

sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidita totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato rosa:

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: di rosa fruttato;

sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato rosa spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: caratteristico fruttato;

sapore: aromatico amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Vendemmia tardiva:

colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso complesso di muschio;

sapore: dolce armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;

profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia:

colore: paglierino;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, delicato, non molto di corpo, gradevole;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:

colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot spumante.

spuma: fine, vivace, perlage persistente;

colore: paglierino brillante;

profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo anche con riflessi rosei;

profumo: speciale, caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille

Riesling italico:

colore: paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling.

colore: paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: dorato chiaro;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:

colore: paglierino carico;

profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo gradevole;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Merlot:

colore: rubino;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet Franc, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Franconia:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso ed armonico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto un po' aromatico, gradevole, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso con tendenza al violaceo;

profumo: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;

profumo: vinoso, caratteristico, con sentore di piccoli frutti;

sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto: 18 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, o marchi privati. È altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

96A4096

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 giugno 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1534,45
ECU	1910,39
Marco tedesco	1007,39
Franco francese	297,81
Lira sterlina	2375,79
Fiorino olandese	898,28
Franco belga	48,950
Peseta spagnola	11,963
Corona danese	261,38
Lira irlandese	2443,92
Dracma greca	6,369
Escudo portoghese	9,790
Dollaro canadese	1124,06
Yen giapponese	13,972
Franco svizzero	1225,11
Scellino austriaco	143,14
Corona norvegese	235,94
Corona svedese	230,68
Marco finlandese	329,78
Dollaro australiano	1210,83

96A4150

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (terzo corso di laurea, sede di Como):

settore scientifico-disciplinare: N10X «diritto amministrativo», per la disciplina «diritto amministrativo».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A4079

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: L18C «linguistica inglese», per la disciplina «lingua inglese».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A4078

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 giugno 1996 recante: «Approvazione del piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati del 21 aprile 1996». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 27 giugno 1996).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 18, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il Presidente: *MANCINO*», leggasi: «Il Presidente: *VIOLANTE*».

96A4145

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 giugno 1996 recante: «Proroga della durata delle fidejussioni connesse al contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni regionali del 23 aprile 1995». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 27 giugno 1996).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 19, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il Presidente: *MANCINO*», leggasi: «Il Presidente: *VIOLANTE*».

96A4146

Comunicato relativo al decreto ministeriale 28 dicembre 1995 recante: «Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali denominata "Progetto strategico pluriennale - Scienza e tecnologia per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali" di pertinenza dell'Opificio delle pietre dure e laboratorio di restauro Firenze». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

La pubblicazione del decreto citato in epigrafe, effettuata alla pag. 79 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è da considerarsi annullata, perché erroneamente avvenuta.

96A4089

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E G I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma. versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 385.000
	- semestrale	L. 211.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.	
	- annuale	L. 72.500
	- semestrale	L. 50.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 216.000
	- semestrale	L. 120.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 72.000
	- semestrale	L. 49.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.	
	- annuale	L. 215.500
	- semestrale	L. 118.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.	
	- annuale	L. 742.000
	- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 2 0 9 6 *